



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA ROMA

PROGETTO TABELLARE per il Tribunale di sorveglianza di Roma e per gli Uffici di sorveglianza di Roma, Frosinone e Viterbo

Quadriennio 2026-2029

ORGANICO DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

L'organico del Tribunale di sorveglianza, costituito dai tre Uffici del Distretto, è complessivamente di 22 magistrati, di cui un Presidente e 21 Magistrati di sorveglianza ripartiti tra gli Uffici di Roma (17), Viterbo (2) e Frosinone (2).

La scrivente ha preso possesso dell'incarico direttivo in data 22 febbraio 2024.

Allo stato risultano vacanti due posti, per uno dei quali è in corso la procedura di tramutamento dopo la delibera di plenum del 18 dicembre 2024.

Presso l'ufficio di sorveglianza di Roma sono attualmente in servizio 16 magistrati, di cui uno con applicazione infradistrettuale per il periodo di mesi sei, con presa di possesso l'11 dicembre 2024, prorogabile per pari periodo, mentre una collega è in astensione obbligatoria per maternità.

Con delibera plenaria del 9 ottobre 2024 il C.S.M. ha indetto un bando straordinario per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma, il successivo 11 dicembre ha deliberato il trasferimento presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma dei dottori Simone Farina, Andrea Pastori, Carmela Foresta e Natalia Carrozzo. Il 18 dicembre il Ministero, su istanza di questo Presidente, ha concesso l'anticipato possesso ai dottori Foresta e Pastori, trattandosi di trasferimenti endodistrettuali, che hanno preso possesso rispettivamente in data 9 e 14 gennaio c.a., mentre per gli altri due colleghi, all'esito della pubblicazione in data 31 gennaio 2025 hanno preso possesso rispettivamente in data 11 e 25 febbraio c.a.

L'Ufficio di Sorveglianza di Roma esercita la vigilanza sugli **Istituti di pena** seguenti: Casa Circondariale Roma-Rebibbia N.C., Casa di Reclusione Rebibbia, Casa Circondariale Rebibbia Femminile, Casa Circondariale Rebibbia Terza Casa, Casa Circondariale Roma Regina Coeli, Casa Circondariale Civitavecchia N.C., Casa di Reclusione Civitavecchia, Casa Circondariale Velletri, Casa Circondariale Latina e sulle **REMS** (residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza) di Subiaco, Palombara Sabina "Merope" e di Palombara Sabina "Minerva" (quest'ultima dal 13.09.2024 temporaneamente chiusa per problemi di criticità strutturale degli edifici la REMS).

Inoltre, esercita giurisdizione, nell'ambito delle attribuzioni della magistratura di sorveglianza, sui soggetti residenti nei Circondari dei Tribunali di Roma, Tivoli, Latina, Velletri e Civitavecchia ovvero destinatari di esecuzioni penali curate dalle Procure di Roma (anche Generale), Tivoli, Latina, Velletri, Civitavecchia.

Dal sito ufficiale del D.A.P. dei detenuti del Lazio, al 31 dicembre 2024, presso i suddetti istituti di pena risultano le seguenti realtà numeriche:

- casa circondariale Roma-Rebibbia N.C.: n. detenuti 1.548 a fronte di n. 1170 di capienza regolamentare
- casa circondariale Rebibbia femminile: n. detenuti 378 a fronte di n. 272 di capienza regolamentare
- casa di reclusione Rebibbia: n. detenuti 284 a fronte di 445 di capienza regolamentare
- casa circondariale Rebibbia Terza Casa: n. detenuti 83 a fronte di n. 172 di capienza regolamentare
- casa circondariale Roma Regina Coeli: n. detenuti 1.051, a fronte di n. 628 di capienza regolamentare
- casa circondariale Civitavecchia N.C.: n. detenuti 546, a fronte di n. 357 di capienza regolamentare
- casa di reclusione Civitavecchia: n. detenuti 84 a fronte di n. 144 di capienza regolamentare
- casa circondariale Velletri: n. detenuti 484 a fronte di n. 412 di capienza regolamentare
- casa circondariale Latina: n. detenuti 129 a fronte di n. 77 di capienza regolamentare
- casa circondariale Cassino: n. detenuti 209 a fronte di una capienza regolamentare di 200
- casa circondariale Frosinone "Pagliei": n. detenuti 577 a fronte di una capienza regolamentare di n. 517
- casa circondariale Rieti N.C. n. 521 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di n. 295 detenuti
- casa circondariale e casa reclusione Viterbo "Izzo" n. 705 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di n. 440 detenuti

TOTALE: n. 6.665 detenuti, di cui 2.073 con la posizione di imputati e 4.586 con la posizione di definitivi

Dai dati acquisiti al 31 dicembre 2024 dalla Sezione Statistica del DAP i detenuti nei cui confronti risulta pronunciata una condanna definitiva risultano:

- casa circondariale Roma-Rebibbia N.C.: n. detenuti 1.251

- casa circondariale Rebibbia femminile: n. detenuti 298
- casa di reclusione Rebibbia: n. detenuti 280
- casa circondariale Rebibbia Terza Casa: n. 83
- casa circondariale Roma Regina Coeli: n. detenuti 206
- casa circondariale Civitavecchia N.C.: n. detenuti 346
- casa di reclusione Civitavecchia: n. detenuti 84
- casa circondariale Velletri: n. detenuti 317
- casa circondariale Latina: n. detenuti 33
- casa circondariale Cassino: n. detenuti 147
- casa circondariale FR “Pagliei”: n. detenuti 480
- casa circondariale Rieti: n. detenuti 444
- casa reclusione Viterbo “Izzo”: n. detenuti 557

TOTALE: n. 4.586 detenuti definitivi.

L’Ufficio di sorveglianza di Frosinone esercita la vigilanza su ***tre Istituti di pena*** - Casa Circondariale Frosinone, Casa Circondariale Cassino, Casa Reclusione Paliano - e sulle **REMS** di Pontecorvo e Ceccano. Inoltre, ha giurisdizione, nell’ambito delle attribuzioni della magistratura di sorveglianza, sui soggetti residenti nei circondari dei Tribunali di Frosinone e Cassino, ovvero destinatari di esecuzioni penali curate dalle Procure di Frosinone e Cassino.

Dal sito ufficiale del D.A.P. al 31 dicembre 2024, presso i suddetti istituti di pena risultano le seguenti realtà numeriche:

- casa circondariale Frosinone: n. detenuti 577 a fronte di n. 517 di capienza regolamentare
- casa circondariale Cassino: n. detenuti 209 a fronte di n. 200 di capienza regolamentare
- casa di reclusione Paliano: n. detenuti 66 a fronte di n. 153 di capienza regolamentare

TOTALE: n. 852 detenuti, di cui definitivi complessivamente n. 667

L’Ufficio di sorveglianza di Viterbo esercita la vigilanza su ***tre Istituti di pena***, Casa Circondariale e Casa Reclusione Viterbo, oltre alla Casa Circondariale di Rieti e alla REMS di Rieti. Inoltre ha giurisdizione, nell’ambito delle attribuzioni della magistratura di sorveglianza, sui soggetti residenti nei circondari dei Tribunali di Viterbo e Rieti, ovvero destinatari di esecuzioni penali curate dalle Procure di Viterbo e Rieti.

Dal sito ufficiale del D.A.P. al 31 dicembre 2024, presso i suddetti istituti di pena risultano ristretti:

- casa circondariale Viterbo: n. detenuti 705 a fronte di n. 440 di capienza regolamentare
- casa circondariale Rieti: n. detenuti 521 a fronte di n. 295 di capienza regolamentare

TOTALE: n. 1.226 detenuti, di cui n. 1001 definitivi

Concludendo, al 31 dicembre 2024 la popolazione detenuta presente nel Lazio era pari a 8.743 detenuti, dei quali i condannati definitivi sono 6.254

Negli Istituti di pena del Distretto del Tribunale di Sorveglianza di Roma sono collocati, oltre a reparti per semiliberi, reparti di media ed alta sicurezza ed a custodia attenuata; fanno eccezione gli istituti di Rebibbia N.C. e di Viterbo ove si trovano anche reparti per soggetti sottoposti al regime detentivo differenziato ex art. 41 *bis* O.P., nei quali sono allocati al 31.12.2024 n. 44 detenuti per ciascun istituto, per un totale di n. 88 detenuti in regime differenziato.

Presso l'istituto di Paliano sono allocati prevalentemente collaboratori di giustizia.

I magistrati degli Uffici di Sorveglianza di Roma, di Frosinone e di Viterbo compongono i Collegi giudicanti del Tribunale di Sorveglianza di Roma per la trattazione dei procedimenti di competenza sia in contraddittorio che con procedura *de plano*.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma inoltre esercita giurisdizione nazionale esclusiva in materia di reclami avverso i decreti ministeriali di applicazione/proroga/rigetto della istanza di revoca del regime ex art. 41 bis O.P. e sulle istanze che provengono dai collaboratori di giustizia e, comunque, di tutti i titolari di speciali misure di protezione, ai sensi dell'art. 16 nonies, comma 8, del d.l. n. 8 del 1991.

➤ *Si rappresenta che al 31.12.2024 i soggetti detenuti, ristretti in Italia in regime detentivo differenziato ex art. 41 bis O.P. sono complessivamente 737, mentre i titolari di programma di protezione, ai sensi del decreto legge n. 8 del 1991, in Italia alla stessa data sono in numero di 768, di cui 254 detenuti e 132 in detenzione domiciliare.*

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRESENTE SEGNALAZIONE

La proposta tabellare, come previsto dall'art. 15 della circolare consiliare sulla formazione delle tabelle per il quadriennio 2026/2029 – delibera del 26 giugno 2024, e successive modifiche e integrazioni dell'11 ottobre 2024, prot. n. 18320/2024 - è predisposta con riferimento alla pianta organica complessiva del Tribunale,

comprensiva dei due ruoli vacanti, per uno dei quali è in corso la procedura di tramutamento.

Il presente documento è stato elaborato dal Presidente, all'esito di riunioni con tutti i colleghi del Tribunale finalizzate all'acquisizione di contributi mirati a realizzare gli interventi più opportuni per la migliore organizzazione dell'Ufficio.

Sono stati **acquisiti i dati della Commissione Flussi (All. n. 1) e del Comitato Pari Opportunità (All. n. 2)** e sono stati interpellati il Procuratore Generale, i Procuratori del Distretto e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Nella nota inoltrata al C.P.O. della Corte d'Appello di Roma questo Presidente ha evidenziato che tre magistrati in organico presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma, rispettivamente *il dott. Simone Farina, la dott.ssa Natalia Carrozzo, la dott.ssa Federica Altamura hanno figli di età minore di anni tre, così come la dott.ssa Carmela Campaiola, in organico presso l'Ufficio di sorveglianza di Frosinone, mentre il dott. Andrea Pastori ha un figlio nato nel 2021 (rileva la genitorialità esercitata anche non in via esclusiva o prevalente fino al compimento del sesto anno di età del minore – art. 258 circolare consiliare in data 08.07.24).* Nella riunione avuta con i colleghi, questo Presidente ha rappresentato quanto previsto dall'art. 262 della Circolare consiliare, che tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità prevede, a titolo esemplificativo, quali possibilità alla lettera d) "negli uffici di sorveglianza l'esonero del magistrato dai colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e dagli affari di particolare urgenza".

Valutate le possibili opzioni, richiamate le previsioni organizzative indicate a titolo esemplificativo dal citato art. 262 lett. d), le colleghe Altamura e Campaiola hanno optato per la riduzione di un'udienza all'anno, con la previsione di un'attività compensativa ritenuta compatibile, individuata nella definizione di ulteriori quaranta procedimenti ciascuno a carico dei cc.dd. "liberi sospesi", recuperati tra i fascicoli di più antica iscrizione tra le pendenze ultratriennali dell'Ufficio di appartenenza.

Gli altri colleghi si sono riservati di valutare ed eventualmente richiedere l'esonero in un momento successivo, da adottare con variazione tabellare (si allegano i relativi verbali, che danno atto della presenza dei Magistrati del Tribunale, anche a mezzo piattaforma Teams, e delle questioni affrontate).

La scrivente, dovendo adeguatamente tutelare la genitorialità, ha ritenuto di assumere il seguente provvedimento, conformemente alle richieste degli interessati, concordato anche con i restanti colleghi del Tribunale, ovvero la riduzione di una udienza collegiale, escluse le udienze 41 bis O.P., in favore delle colleghe Altamura e Campaiola, i cui minori sono nati rispettivamente nei mesi di luglio e dicembre 2024.

In data 14 febbraio 2025 è stata inviata la richiesta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, ai Procuratori della Repubblica del Distretto e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in ordine agli eventuali apporti previsti dalla lett. b) dell'art. 15, fornendo agli stessi le bozze del DOG e del nuovo progetto tabellare. Con nota del 18.02.2025 (**All. n. 3**) il Procuratore Generale di Roma ha concordato con le soluzioni adottate, ritenendole, testualmente, "in linea con i principi generali

dettati dalla normativa primaria e secondaria. Si apprezzano pienamente soprattutto le previsioni dirette a garantire l'efficace e puntuale gestione delle pendenze e delle sopravvenienze per il quadriennio 2026/2029".

Non sono pervenute altre osservazioni.

Nel corso delle riunioni tenutesi con tutti i Magistrati del Distretto sono stati forniti e discussi gli elementi di analisi di cui al punto a) dell'art. 15 citato e raccolti i contributi di ciascuno, con particolare riferimento alle proposte di assegnazione degli affari dei singoli Uffici di sorveglianza, anche all'esito del recente trasferimento di quattro magistrati in pianta stabile (dottori Simone Farina, Pastori Andrea, Carrozzo Natalia e Foresta Carmela, che hanno preso possesso dell'Ufficio tra il 9 gennaio e il 25 febbraio 2024), oltre a due magistrati in applicazione, l'infradistrettuale, la dott.ssa Marilena Panariello, che ha preso possesso l'11 dicembre 2024, mentre per l'extra distrettuale il bando è ancora in corso.

Si è discusso anche in merito ai criteri di sostituzione da adottare in caso di vacanza o assenza del titolare del ruolo.

In data 7 gennaio 2025 si è proceduto all'interpello per l'assegnazione delle posizioni tabellari ai magistrati entranti, esteso a tutti i colleghi già in organico, e all'esito si è proceduto alla pubblicazione di nuovo interpello sui posti di risulta, come previsto dall'art. 114 co. 3 della circolare.

La procedura si è completata e la scrivente ha proceduto alla variazione tabellare ex art. 40 Circolare consiliare in data 31 gennaio 2025, immediatamente esecutiva in quanto relativa all'assegnazione di magistrati alla posizione tabellare, comunicata mediante inserimento nella piattaforma del C.S.M. ai magistrati del Tribunale, al Presidente della Corte d'appello e al Consiglio Giudiziario, oltre che al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma.

Le riunioni con i colleghi del Tribunale si sono svolte nelle date del 20 gennaio 2025, del 5 febbraio (avente ad oggetto la tutela della genitorialità) e del 19 febbraio (v. verbali **All. nn. 4 – 5 – 6**).

Osservazioni sono state formulate dalle colleghe Chiara Gallo e Vittoria Stefanelli, in parte hanno trovato accoglimento, come meglio precisato nel verbale della riunione del 19 febbraio 2025 allegato.

Si è dato corso in data 17 gennaio 2025 all'interpello per la nomina del Magistrato Vicario e di due magistrati collaboratori con delega di compiti specifici in ausilio all'espletamento dei compiti direttivi, è pervenuta la dichiarazione di disponibilità di complessivamente n. 3 magistrati, la dott.ssa Vittoria Stefanelli (VII Valutazione di Professionalità) quale Vicario, le dott.sse Carmela Foresta e Natalia Carrozzo (entrambe di II Valutazione), quali delegate della Presidenza a specifici tavoli di lavoro, in particolare per il monitoraggio e la gestione dei flussi.

Con decreti motivati del 19 febbraio 2025 (**All. nn. 7 – 8**) sono state nominate le tre colleghe, con dichiarazione di immediata esecutività ex artt. 40 Circolare sulle tabelle del 08.07.2024 e 88 Circolare dell'11.10.2024.

Sono stati raccolti i contributi sullo stato dell'informatizzazione da parte del Magistrato di riferimento per l'informatica presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma, la dott.ssa Chiara Gallo (All. n. 9).

Il Dirigente amministrativo presso il Tribunale di sorveglianza ha redatto la relazione prevista dalla lettera c) dell'art. 14 Circ. in ordine allo stato dei servizi ed alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza (ved. **All. n. 10**).

LA RATIO DELLA SEGNALAZIONE

Il particolare assetto ordinamentale degli Uffici di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza rende necessarie le seguenti precisazioni:

- a) all'interno del Tribunale non sono previste sezioni e, conseguentemente, non vi sono Presidenti di sezione che possono svolgere i compiti di collaborazione di cui all'art. 47 quater a sostegno dell'attività di direzione dell'Ufficio;
- b) nessuno degli Uffici di sorveglianza del Distretto di Roma è ripartito in sezioni al suo interno, data la tipologia dell'Ufficio, che non prevede in organico ruoli di Presidente di sezione;
- c) tutti i magistrati hanno pertanto uguale destinazione all'interno del loro ufficio, salva restando la posizione del magistrato cui è affidata la dirigenza dell'Ufficio di sorveglianza 'periferico', in capo al magistrato più anziano in ruolo presso gli uffici di Viterbo e Frosinone (quanto all'Ufficio di sorveglianza di Roma, il Capo dell'ufficio coincide con la figura del Presidente del Tribunale ai sensi di quanto prevede l'art. 70-bis, 2° comma legge 26 luglio 1975, n. 354, d'ora in avanti O.P.);
- d) a nessun magistrato vengono di conseguenza attribuiti compiti di direzione di una sezione, né è attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero compiti di coordinamento di uno o più settori di attività dell'ufficio, salvo quanto previsto in relazione all'istituzione dell'Ufficio per il processo, reso obbligatorio dall'ultima circolare consiliare anche presso i Tribunali di sorveglianza, nonostante l'esclusione dalle previsioni del P.N.R.R. e dalle conseguenti immissioni di risorse in termini umani e strumentali (nessuna assegnazione di funzionari U.P.P. ha riguardato questo Tribunale, così come gli altri Tribunali di sorveglianza di Italia);
- e) la formazione dei collegi giudicanti è stabilita secondo una previsione che abbraccia dodici mesi di udienze (a tutt'oggi fino al 31 dicembre 2025), con l'indicazione - udienza per udienza - dei magistrati togati componenti il collegio, nonché dei componenti esperti di sorveglianza (in relazione a tutti i componenti è prevista la figura del sostituto in caso di impedimento, con adozione di un criterio di perequazione obiettivo e predeterminato per evitare un eccessivo aggravio – ved. *infra* paragrafo relativo al numero massimo di supplenze in udienza);
- f) anche le udienze monocratiche vengono tenute secondo un calendario precostituito annualmente, che coincide per l'Ufficio di Roma nella giornata del lunedì (a Roma una media di otto udienze l'anno per magistrato), presso l'Ufficio

di Frosinone viene previsto un lunedì al mese, essendo attualmente in servizio un solo magistrato - infatti la collega Campaiola, dopo un periodo di interdizione per gravidanza a rischio e dopo l'astensione obbligatoria è attualmente in congedo parentale, che terminerà, salvo proroga il 7 marzo 2025 -. Presso l'Ufficio di Viterbo l'udienza viene tenuta due giovedì al mese, essendo in organico entrambi i magistrati;

- g) è stata omessa l'indicazione circa il termine finale di permanenza nel posto assegnato (art. 59 Circ.) in quanto - come noto - il divieto di permanenza ultradecennale non si applica alla magistratura di sorveglianza;
- h) viene istituita con la presente proposta tabellare la struttura organizzativa denominata 'Ufficio per il Processo' (**All. n. 11**) – in realtà già realizzata presso questo Ufficio con variazione tabellare del 22.12.2021, oggetto di ulteriore variazione tabellare all'esito di verifica delle risorse e degli obiettivi in data 03.01.2024, periodi in cui peraltro si disponeva di un maggior numero di stagisti. La nuova struttura è stata istituita con estrema difficoltà e con compiti limitati, essendo priva delle necessarie risorse umani e strumentali: l'esclusione dei Tribunali di sorveglianza dal P.N.R.R. non prevede, diversamente dagli uffici giudiziari di cognizione, l'assegnazione di Funzionari U.P.P., né di giudici onorari (chiamati viceversa, quali componenti 'esperti', destinati a svolgere per espressa previsione normativa soltanto funzioni collegiali), né l'Ufficio dispone di un numero congruo di tirocinanti ex art. 73 DL n. 69/13. Dopo le modifiche relative ai requisiti richiesti per accedere al concorso in magistratura gli interPELLI, che pure vengono reiterati da questo Presidente nel corso dell'anno - sebbene non necessari, potendo la domanda essere inserita sulla relativa piattaforma -, hanno un'adesione assolutamente ridotta, nonostante le plurime convenzioni stipulate tra la Presidenza e le Università pubbliche e private della capitale

COMPITI DEI MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA

In particolare, i Magistrati di Sorveglianza

- a) vigilano sull'organizzazione degli Istituti di pena e delle REMS loro assegnati in relazione a criteri di competenza territoriale, nonché sulla esecuzione delle diverse misure;
- b) esercitano, nell'ambito del territorio di competenza, tutte le attribuzioni indicate nell'art. 69 dell'ordinamento penitenziario, nel relativo regolamento e nelle altre norme del codice penale e di procedura penale;
- c) visitano con frequenza periodica gli Istituti sui quali esercitano la vigilanza, anche al fine di accertare l'attuazione delle regole concernenti il trattamento rieducativo e le condizioni igienico-sanitarie esistenti, nonché, più in generale, il rispetto dei diritti dei ristretti;
- d) effettuano colloqui con i condannati detenuti o internati che ne facciano richiesta;
- e) segnalano al Ministro le disfunzioni esistenti e le esigenze dei servizi che necessitano di miglioramento o potenziamento;

- f) compongono il Collegio, ai sensi dell'art. 70 dell'ordinamento penitenziario, nelle udienze indicate nel calendario concernente il Tribunale di Sorveglianza.

COMPITI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il Presidente, oltre a dirigere l'Ufficio, esercita tutte le attribuzioni previste dall'art. 70 bis O.P.

In particolare:

- cura i rapporti con gli Enti e le Istituzioni;
- dirige le attività del Tribunale e coordina, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del Tribunale, l'attività degli Uffici di sorveglianza compresi nel Distretto del Tribunale (RM, VT e FR);
- provvede alla formazione dei collegi ed alla stesura dei calendari;
- coordina e organizza l'Ufficio anche per quanto attiene alle udienze. In tale ambito, anche in un'ottica di reciproca collaborazione, i colleghi segnaleranno al Capo dell'Ufficio eventuali disfunzioni o criticità nella organizzazione delle attività o casi che possano presentare particolare impatto nella gestione degli affari, ovvero questioni rilevanti sotto il profilo interpretativo giurisprudenziale;
- presiede le udienze collegiali come da calendario;
- adotta direttive ed istruzioni per i Magistrati dell'Ufficio al fine di realizzare e mantenere un clima di relazioni sereno attraverso la valorizzazione delle competenze di ognuno e la partecipazione di tutti ai progetti di innovazione, in un'ottica di "dirigenza partecipata", garantendo un'equa distribuzione dei carichi di lavoro. Effettua un costante monitoraggio dei carichi di lavoro con riguardo alle definizioni ed alle sopravvenienze al fine di individuare e intervenire tempestivamente in situazioni di criticità eventualmente adottando, all'esito di riunioni con i colleghi, appositi provvedimenti organizzativi volti a riequilibrare i carichi di lavoro ed evitare che si verifichino situazioni di sofferenza o ritardi nel deposito dei provvedimenti;
- dispone le applicazioni previste dall'art. 70 bis O.P.;
- dispone, con decreto motivato, l'anticipazione della fissazione dell'udienza sia collegiale che monocratica nei casi di urgenza obiettiva, ovvero di urgenza motivata e documentata dalla parte, ove non possa provvedere e non abbia già provveduto il Magistrato titolare per impedimento, assenza o casi analoghi;
- svolge l'attività giudiziaria prevista dalle disposizioni tabellari sopra riportate;
- adotta, con decreto motivato, ogni provvedimento urgente necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio di Sorveglianza e del Tribunale, quando non sia possibile provvedere secondo i criteri e le modalità previsti nel progetto organizzativo tabellare;
- vigila, attraverso la predisposizione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita professionale dei magistrati, per la realizzazione di obiettivi di efficacia, produttività e qualità che riguardano tutti i colleghi dell'Ufficio, anche mediante incontri periodici tra tutti i

magistrati di sorveglianza del Distretto ai sensi dell'art. 55 Circolare consiliare citata;

- viene sostituito per l'attività dirigenziale, in caso di assenza, impedimento o mancanza, dal Magistrato Vicario o, in caso di mancanza anche di quest'ultimo, dal magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma con più elevata valutazione di professionalità o dal più anziano in ruolo in caso di pari valutazione di professionalità;

Le indicazioni di cui sopra vanno contestualizzate con la particolare complessità dell'Ufficio, che esercita giurisdizione sull'intero Distretto della Corte di appello di Roma e esercita **giurisdizione nazionale esclusiva in materia di reclami avverso i decreti ministeriali di applicazione/proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41 bis O.P., nonché in ordine alle istanze che provengono dai collaboratori di giustizia e, comunque, da tutti i titolari di speciali misure di protezione ai sensi dell'art. 16 nonies, comma 8, d.l. 8/91 convertito in legge 82/91.**

A ciò deve aggiungersi il numero elevato degli Istituti di pena dell'intero territorio distrettuale, nonché gli elevati flussi di affari in entrata, circostanze che si scontrano con una sempre più difficile possibilità di gestione ottimale a causa della gravissima carenza di personale amministrativo, che ormai ha raggiunto un tasso prossimo al 40% di scopertura, e del periodico turnover dei magistrati in servizio, che lo scorso anno ha richiesto tempestivi interventi di riorganizzazione dell'Ufficio e dei carichi di lavoro dei giudici, anche a mezzo di modifiche tabellari.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA RISERVATA AL PRESIDENTE

Per quanto riguarda l'attività giudiziaria riservata al Presidente, la Circolare consiliare (art. 85) prevede una riduzione fino al 70%, stante i complessi compiti dirigenziali.

Va premesso che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma secondo calendario presiede di norma ogni mese un (in alcuni mesi due) collegio "ordinario" o "in materia di reclami avverso il regime differenziato ex art. 41 bis" (come da calendario per il secondo semestre 2024 e per l'anno 2025, già inoltrati al Consiglio Giudiziario e al CSM in occasione di precedenti variazioni tabellari risalenti ai mesi di marzo ed aprile 2024, variazioni rese necessarie dalla grave situazione di scopertura dei ruoli, nonché dal tenore delle precedenti tabelle, che non prevedevano che al Presidente venisse assegnata la redazione di provvedimenti, ma unicamente lo studio dei fascicoli e la sottoscrizione delle ordinanze redatte dal giudice relatore).

Sono previste infatti fino ad un massimo di n. 12 udienze collegiali per anno solare (come previsto per l'anno 2025), a fronte di n. 19 udienze collegiali annualmente previste di media per ciascun magistrato di sorveglianza.

Per le udienze presiedute dalla scrivente, richiamando quanto già disposto nella variazione tabellare del 4 aprile 2024, viene prevista l'assegnazione di massimo n. 12 procedimenti relativi alle detenute del ruolo monocratico assegnato al Presidente e meglio specificato nel prosieguo, ovvero affari urgenti, prevalentemente reclami o

annullamenti della S.C. – nel numero complessivamente di 2 per volta anziché 1, come previsto per gli altri colleghi, oltre al reclamo o annullamento che a rotazione andrebbe altrimenti assegnato al dott. Giordano, destinatario di esonero (ved. oltre) -, **da individuare a rotazione come avviene per gli altri magistrati seguendo l'ordine di anzianità (prospetto "D1")**, avuto riguardo anche alla scadenza di pena -, ovvero differimenti dell'esecuzione della pena per motivi di salute, provvedimenti liberatori, procedimenti ex art. 51 ter co. 2 O.P., sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ex art. 666 c. 7 c.p.p., appelli avverso le misure di sicurezza, oltre a n. 10 procedimenti de plano con udienza c.d. "prefissata" in materia di declaratoria estinzione pena e riabilitazione, questi ultimi recuperati da procedimenti che presentano una pendenza ultrabiennale/ultratriennale e non risultano in istruttoria davanti al magistrato designato o assegnati al dr. Giordano, titolare di esonero, sì da aggredire principalmente l'arretrato di più risalente iscrizione.

Si ritiene di riservare al Presidente un ruolo monocratico quale magistrato di sorveglianza sul carcere femminile di Rebibbia "Germana Stefanini", la cui vigilanza, da anni demandata ad un unico magistrato, è obiettivamente particolarmente complessa, sia per il numero delle detenute¹, che per le peculiarità che derivano anche da esigenze di genere (gravidanza, maternità, prole di età inferiore ai 3/10 anni etc.). Si ritiene di limitare l'assegnazione alle detenute il cui cognome inizia con le lettere A, B (che risultano proporzionalmente di maggior impatto numerico) e a tutti i procedimenti di Rebibbia Femminile ex artt. 17 e 78 O.P.: in siffatta ultima ipotesi si tratta di competenze che richiedono una ridotta istruttoria e appare opportuno garantire un indirizzo uniforme su tutto l'istituto.

L'assegnazione di un piccolo ruolo monocratico non comporterà la trattazione di udienze monocratiche, poco compatibili con il gravoso incarico del dirigente, che verranno trattate dal collega che ha la vigilanza sull'istituto di Rebibbia Femminile.

Per quanto attiene le udienze aventi ad oggetto reclami ex art. 41 bis, si ribadisce quanto previsto con la variazione tabellare dell'aprile 2024 citata, ovvero si prevede l'assegnazione di un procedimento avverso il decreto ministeriale impositivo o di proroga del regime detentivo differenziato e un reclamo c.d. "generico", in entrambi i casi il Presidente sarà assegnatario dei procedimenti a rotazione.

Sono peraltro di competenza del Presidente del Tribunale tutte le declaratorie di inammissibilità in materia di reclami riguardanti la materia di cui all'art. 41 bis O.P., sia avverso il decreto ministeriale impositivo o di proroga del regime speciale, sia riguardo ai reclami c.d. "generici", in quanto trattasi di procedimenti non riconducibili al "genus" dell'impugnazione, diversamente dai reclami avverso le decisioni del M.S. dei procedimenti ordinari.

È riservata al Presidente la gestione delle assegnazioni dei procedimenti sopra indicati alle diverse udienze, secondo un criterio a rotazione che valuta non solo la data di iscrizione al SIUS, ma anche la data di emissione del D.M. reclamato e il fine pena.

¹ Si tratta dell'istituto femminile più grande d'Europa

Il Presidente del Tribunale, inoltre, esercita la vigilanza diretta su tutte le attività della Sezione 41 bis, sia riguardo alla puntualità degli adempimenti di cancelleria, che riguardo alla conduzione delle attività istruttorie ed alla tempistica, anche in relazione alla definizione dei procedimenti.

Per quanto attiene alla **competenza del Presidente negli affari collegiali**, fermi i criteri di attribuzione evidenziati, viene tendenzialmente riservato un ruolo attraverso la presidenza a rotazione con tutti i magistrati, prevalentemente con quelli meno anziani che assumono un ruolo a latere, e l'attribuzione di una cospicua parte delle impugnazioni a garanzia dell'uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale generale, posto che la partecipazione del Presidente titolare è garanzia di consapevolezza delle linee giurisdizionali emergenti dai vari collegi ed evita per quanto possibile, all'interno dello stesso Tribunale, disparità di trattamento in ordine all'esercizio dell'ampia discrezionalità rimessa alla magistratura di sorveglianza. La coerenza giurisprudenziale, viene perseguita oltre che con la presenza del Presidente titolare nei collegi giudicanti, attraverso incontri periodici (di norma mensili) tra tutti i magistrati di sorveglianza del Distretto, sì da consentire la condivisione delle esperienze dei diversi collegi per i casi più significativi.

Restano riservati al Presidente, in via esclusiva, tutti i procedimenti di opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato demandati funzionalmente al Dirigente dagli artt. 99 e 84 D.P.R. n. 115/2002. Quest'ultimo costituisce impegno rilevante e particolarmente oneroso, attesa la giurisdizione esclusiva e nazionale del Tribunale di sorveglianza di Roma, che determina importanti flussi in entrata e di non poca rilevanza per quanto attiene alle questioni di fatto e di diritto spesso sollevate dai difensori. In caso di annullamento della S.C. con rinvio, il fascicolo verrà trattato a rotazione dal magistrato più giovane fino al più anziano dell'Ufficio di sorveglianza di Roma, salvo annullamenti relativi a declaratorie di inammissibilità, che rimarranno demandati al Presidente.

In tal modo si ritiene più che soddisfatta la quota del 30 % dell'attività giudiziaria (dei magistrati dell'ufficio) riservata al Presidente, quota indicata come *minima* dall'art. 85 co. 3 Circ., avuto riguardo ai complessi compiti di direzione dell'Ufficio e del Tribunale di sorveglianza di Roma, titolare anche di competenze esclusive a livello nazionale.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI MONOCRATICI

Sotto il profilo dei criteri di attribuzione generali, che garantiscano il principio della 'precostituzione del giudice' (art. 158 Circ.), i criteri di assegnazione degli affari sono oggettivi e predeterminati e, rispetto alla precedente Tabella, non si ritiene di apportare significative modifiche, stante la necessità di garantire al magistrato di sorveglianza una giurisdizione di prossimità, salvo alcune integrazioni rese necessarie dal recente trasferimento di 4 magistrati presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma, destinatario anche di due applicazioni infra ed extra distrettuali (quest'ultima pratica, come già evidenziato in precedenza, è ancora in itinere).

Per gli **affari monocratici**, si evidenzia come le soluzioni tabellari che si propongono siano finalizzate ad assicurare al tempo stesso:

- 1) il rispetto del principio del **giudice naturale** - inteso anche come 'giudice persona fisica' - in quanto, anzitutto, giudice 'del carcere', 'del territorio' e 'di prossimità', criterio che è ispirato ai principi desumibili dall' art. 70 co. 6 O.P. (norma densa di significato con riferimento alle peculiarità della giurisdizione rieducativa), secondo cui è proprio l'apporto proveniente dal giudice funzionalmente posto a contatto diretto col condannato di cui si deve decidere a caratterizzare, *in subiecta materia*, la regola di formazione del convincimento giudiziale;
- 2) il rispetto del criterio dell'**istituto di detenzione** sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare (art. 166 punto 1 circolare sulle tabelle) per i soggetti **detenuti** e il criterio della tendenziale **continuità di trattazione** da parte del medesimo magistrato (art. 166, punto 2 Circ.) per i soggetti **liberi**, anche al fine di evitare la "dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica" (punto 4).

Detti criteri vengono assicurati attraverso l'assegnazione, da un lato, degli affari negli **Uffici di Sorveglianza di Roma, Viterbo e Frosinone** sui soggetti **ristretti** nei rispettivi circondari (condannati detenuti, internati ed imputati, questi ultimi per le residue competenze affidate alla magistratura di sorveglianza), seguendo il criterio dell'istituto di detenzione sul quale il singolo magistrato è chiamato a esercitare l'attività di vigilanza (comportante la "valorizzazione della funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto", art. 166, punto 3 circolare sulle tabelle).

L'assegnazione degli affari relativi a soggetti detenuti all'interno di istituto di pena prevede che a ciascun magistrato sia assegnato un ruolo per intero o pro-quota in relazione alle dimensioni dell'istituto su cui esercita il controllo, controllo che può estendersi a più istituti di pena in relazione alla necessità di perequare adeguatamente il numero delle assegnazioni (alcuni istituti hanno un numero di definitivi di molto inferiore ad altri, in particolare la C.C. Latina).

L'assegnazione pro quota è integrata con il riferimento a gruppi di lettere alfabetiche identificanti le lettere iniziali dei cognomi dei soggetti in esecuzione pena, in modo che ciascun giudice dell'Ufficio di sorveglianza di Roma eserciti la vigilanza su uno o più istituti (di diversa tipologia, ovvero Case reclusione, Case Circondariali, Case a custodia attenuata), secondo il prospetto che segue, occupandosi degli affari di un numero di soggetti condannati definitivi variabile tra circa 160 e 200 detenuti pro capite (**Prospetto "A"** che segue).

La variazione rispetto al precedente progetto tabellare, che riguarda il solo istituto di Rebibbia N.C., è stata fatta all'esito di un'analisi della Presidenza in virtù dei dati forniti dalla Direzione del carcere, relativi alla presenza dei detenuti definitivi presso l'istituto di Rebibbia N.C. alla data del 31.12.2024. Sono state accertate sperequazioni evidenti. In particolare, in virtù della suddivisione preesistente, si addiveniva ad un'evidente sperequazione delle assegnazioni, variabili tra 157 e

243, laddove la suddivisione attuale prevede un margine di differenza minimo, tra 195 e 204 detenuti per magistrato – **All. n. 12**).

Il criterio seguito, quello della lettera/lettere iniziali del cognome appare l'unico obiettivo e predeterminato in grado di garantire la perequazione massima possibile.

PROSPETTO A

Magistrati incaricati della vigilanza sugli Istituti penitenziari ubicati sul territorio di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma e distribuzione dei relativi affari monocratici

ISTITUTO PENITENZIARI O	MAGISTRATO	LETTERE ASSEGNATE
Casa circondariale Regina Coeli Roma	GIORDANO SALVIO	A – L M – Z
Casa circondariale Rebibbia N.C. Roma	GALLO PASTORI STEFANELLI FORESTA COLTELLACCI CARROZZO	A-BUL BUM - DES DET – HRU HSA - MOT MOU – SAG SAH – Z
Casa circondariale Rebibbia femminile Roma	FINITI FARINA ² SALVIO	A – B C – Z (supplente FARINA)
Casa di reclusione Rebibbia Roma	DI LAURO CAPPELLI	A – L M – Z
Casa circondariale Rebibbia - 3 ^a casa Roma	DI LAURO CAPPELLI	A – L M – Z
Casa circondariale Latina	GALLO	TUTTE
Casa circondariale e casa reclusione	PRIGNANI	A – L

² In caso di assenza del dott. Farina interverrà in sostituzione per un periodo massimo di 15 gg la dott.ssa Salvio.

Civitavecchia	CIRCELLI	M – Z
Casa circondariale Velletri	ALTAMURA MIRAGLIA	A – K L – Z

N.B. Il trasferimento del detenuto in altro Istituto dopo il sopraggiungere in ufficio del relativo affare non importa variazione nell'assegnazione del correlativo procedimento. La medesima disciplina è destinata ad operare nel caso in cui, dopo il sopraggiungere dell'affare, venga meno lo stato di detenzione in carcere.

- 3) Per i condannati in stato di libertà o condizioni assimilate, in particolare i **liberi 'sospesi'** ex art. 656, 5° comma c.p.p., ovvero sottoposti agli **arresti domiciliari esecutivi** ex art. 656, 10° comma c.p.p., ovvero per i collaboratori di giustizia ristretti in istituti ubicati fuori dal Distretto, o condannati che fruiscono di **misure alternative alla detenzione anche disposte da altri Uffici/Tribunali di sorveglianza, ricoverati in REMS** o sottoposti - o eventualmente da sottoporre - a misure di sicurezza non detentive o a pena sostitutiva, gli affari sono assegnati a ciascun Magistrato in virtù delle lettere alfabetiche iniziali del cognome dell'interessato, secondo il prospetto "B" che segue (salvo nel prosieguo valutare la perequazione dei ruoli e ricorrere ad un criterio di ripartizione più semplice con decorrenza eventualmente differita, allo stato non praticabile per esigenze di cancelleria, stante il numero dei fascicoli già assegnati):

PROSPETTO B

Ripartizione dei procedimenti monocratici nei confronti di condannati in stato di libertà o assimilati

MAGISTRATO	LETTERE ASSEGNATE
STEFANELLI	A
SALVIO	BA – BM; CAM; IA – ID
MIRAGLIA	CENT – COR; IE – IM; Z
PRIGNANI	COS – DIM;
PASTORI	DOU – GAB, J
CAPPELLI	K; GAC – GZ; IN – IZ
DI LAURO	H; L – MAB
GALLO	BN – BZ; MAC – MAS

COLTELLACCI	MAT – NZ
ALTAMURA	O – PAL; PROT – RON SB – SEF
FORESTA	PAM – PROS
FARINA	ROO – SA; TA
CARROZZO	SEG – SZ
GIORDANO	TB – TZ; U V X Y W
CIRCELLI	CAB – CENS (tranne CAM); DIN – DOT

Si precisa che in caso di concessione di misura alternativa, la fase esecutiva è rimessa al magistrato che ha ammesso l'istante al beneficio (se in sostituzione, al magistrato del ruolo vacante sostituito) o, in caso di accoglimento del reclamo, al magistrato titolare del procedimento che ha respinto/dichiarato inammissibile in prima istanza la domanda, criteri che assicurano il mantenimento della competenza in capo al medesimo giudice per tutti gli atti successivi (il magistrato cioè rimane assegnatario del fascicolo fino alla conclusione del procedimento in esecuzione).

Con tali criteri si intende garantire, quanto più possibile, da un lato la continuità di trattazione e la giurisdizione di prossimità, dall'altro, la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività collegiale e monocratica.

L'ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI E L'ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI

L'assegnazione del procedimento avviene in modo automatico all'atto della immediata iscrizione di ciascun affare, provvedendo la Cancelleria a trasmettere l'incarto al Magistrato individuato, in attuazione dei criteri generali di ripartizione degli affari come sopra fissati, rispettivamente per i detenuti e per i liberi o assimilati³. Ogni Magistrato, con riferimento ai soggetti che, in ragione dei criteri stabiliti, è chiamato ad amministrare, è investito di tutte le funzioni indicate nell'art. 69 O.P., nonché di quelle previste dal codice penale, dal codice di procedura penale e dalla legislazione specialistica, e la designazione riguarda tutti i relativi provvedimenti, inclusa la gestione dell'esecuzione delle misure concesse.

L'istruttoria dei procedimenti viene effettuata sulla base di condivisi protocolli istruttori standard, in uso da tempo e già proficuamente sperimentati.

E' stato attuato, di intesa con la Dirigenza amministrativa, un sistema centralizzato dei servizi di cancelleria, dopo il superamento del modulo organizzativo "ufficio del

³ non è prevista l'assegnazione informatizzata per mancanza di un applicativo idoneo, come avviene con Aspen per gli affari Gip/Gup o con Giada2 per i processi dibattimentali

giudice”, non più praticabile a seguito dei rilievi ispettivi seguiti alla verifica del 2022 e per l’ormai cronica carenza di personale amministrativo a supporto dell’attività giurisdizionale.

Ciascun magistrato provvede, con riferimento ai fascicoli del suo ruolo, a dare istruzioni relative all’istruttoria di dettaglio del procedimento, alla trattazione ed alla definizione d’ogni procedimento di sua competenza.

Se è prevista la trattazione in udienza, provvede anche alla relativa fissazione, secondo criteri che contemperino il dato cronologico con quello dell’urgenza e garantiscano, in ogni caso, tempi rapidi di definizione, al fine di una progressiva riduzione dell’eventuale debito storico e/o corrente, sì da evitare la creazione di ulteriori pendenze non fisiologiche.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI SUI RUOLI COLLEGIALI

Il modello organizzativo che si propone per il Tribunale si basa sui medesimi criteri di assegnazione/ripartizione tra i Magistrati stabiliti per gli affari monocratici dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma.

Ferma la competenza di ogni Magistrato in relazione ad ogni tipologia di affari, i criteri per le assegnazioni sono ancorati, quanto ai procedimenti nei confronti di soggetti detenuti, all’Istituto su cui ogni singolo Magistrato esercita la vigilanza in combinazione con lettere dell’alfabeto facenti riferimento alla lettera iniziale del cognome dell’interessato (Prospetto “A”).

Riguardo invece ai procedimenti nei confronti di soggetti in stato di libertà o equiparati, le assegnazioni dei procedimenti sono fondate sul sistema del gruppo di lettere alfabetiche assegnato a ciascun Magistrato (Prospetto “B”).

L’impianto organizzativo tiene peraltro conto: 1) della esigenza della precostituzione di ogni singolo collegio, anche riguardo alla partecipazione degli Esperti; 2) della preindividuazione dei supplenti dei Magistrati, sia togati sia onorari.

Si tratta di esigenze soddisfatte con la predisposizione a monte del calendario delle udienze per ciascun anno solare con anticipo tendenzialmente di circa 12 mesi, per ogni udienza è indicata la composizione del Collegio ed è prevista la supplenza automatica dei magistrati e degli esperti, assenti o impediti.

Il modello organizzativo replica in larga misura quello già in atto e da tempo realizzato, secondo il quale, peraltro, si prevede che il Magistrato individuato quale assegnatario di un procedimento si occupi anche della istruzione, della fissazione dell’udienza, della relazione introduttiva alla trattazione in seno al Collegio e della stesura della motivazione della decisione.

Il magistrato assegnatario del procedimento è necessariamente anche l’**estensore** del provvedimento e non è consentita la sua sostituzione, salvo gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate (riguardanti, ad esempio, la sopravvenuta impossibilità di provvedere nel termine per malattia o altri gravi motivi, non riguardanti in ogni caso l’eventuale opinione dissenziente). In tali casi la redazione del provvedimento è riservata al Presidente o all’altro membro del collegio, previa

autorizzazione di questo Presidente, che deve essere portato a conoscenza della circostanza.

In ogni udienza ordinaria, il collegio è integrato da un presidente, un giudice a latere e due esperti, salva in casi eccezionali la possibilità di prevedere un doppio collegio, ovvero un presidente e due giudici a latere: previsione correlata, in particolare, all'esigenza di perequare il carico delle udienze tra tutti i magistrati, ovvero intervenire in presenza di situazioni di incompatibilità di uno dei due membri togati, per evitare un rinvio.

Si ritiene compatibile con un carico sostenibile **la fissazione tendenzialmente di un massimo di 70 procedimenti complessivi, ovvero per ciascun magistrato 25 procedimenti da trattare in contraddittorio e 10 da trattare con procedura de plano (c.d. "udienza prefissata").**

Nei collegi "41 bis" si prevede di massima la fissazione di **due procedimenti di reclamo avverso il decreto impositivo o di proroga, e tre procedimenti c.d. "generici".**

Dalla trattazione di questi ultimi, in un'ottica di perequazione del lavoro, devono intendersi esonerati i Magistrati che hanno la vigilanza sugli Istituti del Distretto dotati di sezioni a regime differenziato ex art. 41-bis O.P. (C.C. Rebibbia NC e C.C. Viterbo Izzo), in quanto gravati da nr. 2 udienze collegiali in più.

Il calendario collegiale è elaborato prevedendo, quali Presidenti dei Collegi, il Presidente del Tribunale (per quanto attiene al ruolo del dirigente dell'Ufficio, cfr. il paragrafo che precede, relativo all'attività giudiziaria riservata al Presidente) e i Magistrati del Tribunale con maggiore anzianità di ruolo, salvo alcuni collegi integrati dal dirigente dell'Ufficio e da questi ultimi.

La composizione dei Collegi, come indicata nel calendario delle udienze, assicura l'opportuna rotazione di tutti i magistrati di sorveglianza, componenti il Tribunale, in modo che si verifichi un continuo scambio di esperienze, sì da determinare, per quanto possibile, l'uniformità giurisprudenziale.

Il numero delle udienze nell'anno solare, così come delle supplenze, è tendenzialmente uguale per ciascun Magistrato e, proprio allo scopo di assicurare la perequazione e garantire un'adequata gestione dei flussi di lavoro, in taluni giorni è previsto un doppio collegio ("ordinario e 41 bis O.P.").

In calendario sono previste settimanalmente n. 4 udienze collegiali ordinarie e n.1/2 udienze per la trattazione dei reclami avverso il decreto ministeriale impositivo del regime di cui all'art. 41bis O.P., nonché dei reclami c.d. generici riguardanti diritti dei detenuti in regime differenziato ex art. 41bis O.P.

Il lunedì è deputato all'udienza monocratica (ved. *Infra*).

Anche l'assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di Sorveglianza avviene, al momento della registrazione dell'istanza, **secondo i medesimi criteri automatici previsti per gli affari di competenza monocratica (istituto di detenzione, lettera iniziale del cognome, sesso)** e persegue il più possibile, riguardo ai soggetti detenuti, lo scopo di valorizzare la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto e,

rispetto ai soggetti liberi, lo scopo di evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica e di assicurare tendenzialmente la continuità di trattazione in capo al medesimo magistrato (art. 166 Circ.), sì da garantire il più possibile una giurisdizione di prossimità.

In particolare vengono seguiti i medesimi criteri automatici:

- 1) Si ritiene di proseguire con detti criteri, già adottati nelle precedenti Tabelle ed illustrati più sotto nel dettaglio, della **lettera iniziale del cognome** che tiene conto della diversa tipologia degli istituti (Case di Reclusione, aventi posizione giuridica di 'definitivi' e Case Circondariali, aventi viceversa natura 'mista') e del numero complessivo dei detenuti definitivi, attraverso la 'pesatura' delle lettere (sono state cioè prese in considerazione le lettere più ricorrenti, in base agli elenchi alfabetici inviati dagli istituti di detenzione, ed opportunamente suddivise tra i magistrati aventi la vigilanza sul singolo istituto al fine di costituire ruoli tendenzialmente equivalenti e perequati).
- 2) Per i soggetti **detenuti** o **internati** in base all'istituto di detenzione o di ricovero (REMS), alla lettera iniziale del cognome, sempre secondo il criterio della tendenziale continuità di trattazione da parte del medesimo magistrato che ha proceduto all'eventuale fase monocratica e all'attività istruttoria (art. 200 Circ.);
- 3) Per i soggetti **liberi** (ivi compresi coloro nei cui confronti di deve provvedere ex art. 678 co. 1-ter c.p.p., anche a seguito delle novità introdotte dal d.l. 92/24, conv. con modifiche nella legge 112/2024), in base ai seguenti criteri obiettivi:
 - a) **luogo di residenza o domicilio** ricompreso nel circondario del rispettivo Ufficio di sorveglianza;
 - b) **lettera del cognome**.
- 4) Per quanto riguarda i **reclami** in materia di permessi premio e di necessità, di liberazione anticipata, di misure alternative, di rimedi preventivi e compensativi ex artt. 35-bis e 35-ter O.P., di esecuzione pena presso il domicilio ex l. 199/2010, del regime sorveglianza particolare ex art. 14-ter O.P., di scomputo ex art. 53-bis O.P., di opposizione all'espulsione ai sensi dell'art. 16 d.lgs 286/1998 e gli **appelli e impugnazioni in materia di misure di sicurezza e declaratoria di delinquenza abituale, professionale o per tendenza**, si prevede l'assegnazione ad un magistrato *diverso* da quello che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale compone il collegio nell'udienza tendenzialmente più prossima rispetto alla data del reclamo **secondo l'ordine decrescente di anzianità**, ma con equa ripartizione tra i membri togati del collegio, avuto riguardo alla data di iscrizione da parte della cancelleria. Una quota di reclami (di norma non inferiore al 30% del ruolo complessivamente demandato al Dirigente) viene poi riservata al Presidente (ai sensi dell'art. 85 Circ. da intendersi quale attività giudiziaria specificamente riservata al Capo dell'ufficio), secondo un carico di lavoro che si ritiene congruo e compatibile con l'impegno nell'attività dirigenziale ed organizzativa, nonché compatibile con la presidenza dei collegi;
- 5) Per quanto riguarda i procedimenti di **revoca delle misure alternative**, essi sono assegnati secondo il criterio generale al magistrato che ha emesso il

provvedimento sospensivo. In caso di sostituzione nella fase cautelare per assenza/impedimento del titolare, la revoca rimane assegnata al titolare, salvo che la scadenza dei termini ex art. 51-ter O.P. imponga l'assegnazione del procedimento ad un giudice relatore diverso, che componga il collegio nella prima udienza utile secondo **l'ordine decrescente di anzianità**, ma con equa ripartizione tra i membri togati del collegio.

- 6) **Per quanto attiene ai criteri di assegnazione dei procedimenti collegiali di reclamo o di rinvio provenienti dalla S.C. il Presidente procede all'assegnazione seguendo un criterio automatico a rotazione tra tutti i magistrati** (escluso il dr. Giordano, il cui procedimento viene assegnato al Presidente, cfr. il paragrafo esoneri), partendo dal Presidente (in numero di due procedimenti anziché uno, oltre a quello del dr. Giordano), fino al magistrato più giovane in ruolo secondo il **prospetto "D1"** che segue:

N.	COGNOME	NOME	dm
1	STEFANELLI	VITTORIA	08/06/1987
2	CARPITELLA	ALBERTINA	25/02/1989
3	CAPPELLI	PAOLA	07/06/1989
4	SALVIO	ANGELA	01/08/1991
5	MIRAGLIA	LUIGI	01/10/1991
6	GIORDANO	ALESSANDRO	03/12/1991
7	ASTOLFI	PAOLA	03/12/1991
8	CIRCELLI	LEONARDO	23/12/1997
9	DI LAURO	MASSIMO	23/12/1997
10	FALCONE	MARIA RAFFAELLA	28/07/1998
11	COLTELLACCI	ANNA RITA	28/07/1998
12	GALLO	CHIARA	12/07/1999
13	PRIGNANI	ROSSELLA	05/08/2010
14	FARINA	SIMONE	02/05/2013
15	PANARIELLO ⁴	MARILENA	20/02/2014
16	PASTORI	ANDREA	20/02/2014
17	FORESTA	CARMELA	20/02/2024
18	CARROZZO	NATALIA	18/01/2016
19	ALTAMURA	FEDERICA	07/02/2018
20	CAMPAIOLA	CARMELA	07/02/2018

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE (OPPOSIZIONI, APPELLI, RECLAMI, ESCLUSI QUELLI DI CUI ALL'ART. 41 BIS ORD. PEN.), DI RINVIO DALLA CORTE DI CASSAZIONE O EX ART. 666, COMMA 7, C.P.P.

Si prevede che i procedimenti in parola (compresi quelli relativi ad appelli proposti ai sensi dell'art. 680 c.p.p.) vengano **ripartiti secondo l'ordine cronologico di registrazione** dell'atto di gravame in cancelleria, in ragione di uno per ogni Magistrato, compreso il Presidente, seguendosi l'elenco di tutti i Magistrati del Tribunale di

⁴ Applicazione infradistrettuale

Sorveglianza, ordinato secondo la rispettiva anzianità di ruolo in ordine decrescente, ad esaurimento del quale, si reitererà la medesima procedura. Unica eccezione si prevede per il dott. Giordano che, in ragione delle documentate condizioni di salute, è assegnatario di un solo procedimento al mese in materia di opposizioni ex art. 666 co. 7 c.p.p.

Si è già detto nel paragrafo che precede delle assegnazioni al Presidente, in numero superiore rispetto a quello dei colleghi.

I procedimenti che, seguendo il criterio in parola, potrebbero essere assegnati al Magistrato che ha pronunciato il provvedimento impugnato e per il quale vi è motivo di incompatibilità, saranno assegnati al Magistrato che lo segue in elenco. In tal caso al Magistrato in situazione d'incompatibilità verrà assegnato il procedimento immediatamente successivo seguendo l'ordine cronologico di iscrizione al SIUS.

In attuazione di tale criterio automatico di rotazione nell'assegnazione dei procedimenti, si prevede che i diversi reclami vengano convogliati, subito dopo la loro iscrizione ed in vista dell'assegnazione, all'Ufficio della Segreteria di Presidenza.

A supporto della applicazione di detto criterio di governo delle assegnazioni è stato istituito un registro di comodo/foglio informatico (in cui sono annotati il n. di registro generale del procedimento, il Magistrato assegnatario e la data d'assegnazione), inserito nella pagina *internet home page* sorveglianza visualizzabile esclusivamente dagli utenti del Tribunale di sorveglianza.

Il medesimo criterio di rotazione sopra delineato viene adottato anche per i procedimenti di sospensione dell'esecutività di pronuncia impugnata (es: art. 666, comma 7, c.p.p.), facendo, però, attenzione ad attribuire l'affare in parola ad uno dei magistrati che è previsto quale componente del Collegio in una udienza ravvicinata di calendario, in cui nessuno dei due componenti togati versi in condizione di incompatibilità.

Le assegnazioni in oggetto saranno sospese in capo ai Magistrati trasferiti e fino a copertura dei relativi posti vacanti.

POSTO VACANTE CON INTERPELLO PUBBLICATO IL 18 DICEMBRE 2024 IN RELAZIONE AL QUALE E' IN CORSO LA PROCEDURA DI TRAMUTAMENTO

Nei prospetti sub a), b), c) e d) che seguono non risulta inserito il Magistrato che andrà a coprire il ruolo ancora vacante, ma in relazione al quale è in corso la procedura di tramutamento, né del ruolo vacante non ancora pubblicato.

In questa sede si indicano solamente i criteri per la costituzione dei due ruoli, come previsto dalla ultima circolare sulle tabelle organizzative.

Non appare, infatti, opportuno procedere alla immediata ed effettiva formazione degli stessi, considerata la materia devoluta alla giurisdizione della magistratura di sorveglianza, ovvero l'esecuzione delle condanne, materia urgente per definizione.

Invero, ove venisse prevista l'immediata assegnazione degli affari fino al completamento dell'intera procedura per la copertura del posto, si dovrebbe attivare sin da subito l'istituto della supplenza, ricorrendo a sostituzioni che graverebbero a rotazione su tutti i Magistrati in servizio. La previsione della costituzione di due ruoli, in realtà non ancora coperti, finirebbe per determinare il ricorso all'istituto della

supplenza fino all'effettiva copertura del posto, con conseguente appesantimento del carico di lavoro di ciascun magistrato in servizio, senza peraltro con ciò garantire maggiore funzionalità all'Ufficio.

Considerato che la procedura di tramutamento si concluderà verosimilmente a mesi di distanza dalla stesura della presente proposta tabellare e che un posto rimarrà comunque vacante, si ritiene preferibile prevedere, una volta deliberato il trasferimento e intervenuta la presa di possesso, una diversa ripartizione pro-quota delle assegnazioni tra tutti i magistrati che hanno la vigilanza sugli istituti di Rebibbia NC e Rebibbia Femminile, che costituiscono i più grandi del Distretto e con fine pena spesso anche molto lunghi.

La diversa ripartizione comporterà una riduzione pro quota tra tutti i magistrati tabellarmente designati sui due istituti, e dunque una variazione tabellare finalizzata ad un riequilibrio dei ruoli riguardanti i due istituti, che saranno non più otto, ma nove/dieci.

A dette assegnazioni corrisponderà anche la realizzazione di un ruolo di affari relativi a condannati in stato di libertà o assimilati rispetto a quello assegnato agli altri magistrati, attraverso una proporzionale decurtazione dai ruoli più gravati, mediante modifica del prospetto "B" di cui sopra.

A detto nuovo ruolo andrà anche assegnato un carico, quale quota di pendenze costituente le sopravvenienze ultra triennali/ultrabiennali (cd. "debito storico") da ridurre, in modo da creare un tendenziale livellamento dei carichi di lavoro.

La verifica dei "ruoli più gravati/più carichi" andrà fatta con riferimento alle sopravvenienze dell'ultimo anno ed alle pendenze costituenti "debito storico", che andranno verificate alla data di copertura del ruolo.

UDIENZE MONOCRATICHE

Ogni Magistrato (escluso il Presidente) terrà tendenzialmente un'udienza mensile nella giornata di lunedì, secondo il calendario predisposto in proposito.

Eventuali udienze straordinarie, giustificate da particolari esigenze di lavoro, potranno essere fissate, sempre di lunedì, anche in orario pomeridiano, su autorizzazione del Presidente, che acquisirà la previa disponibilità della Procura della Repubblica.

Ogni udienza si terrà al piano terra, nell'aula B del Tribunale di Sorveglianza presso il palazzo giudiziario di via Triboniano.

Previsione a parte va formulata con riguardo agli affari relativi a soggetti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P., per i quali le udienze saranno tenute dai Magistrati che esercitano la vigilanza sulla casa circondariale di Roma-Rebibbia N.C. - unico Istituto ricadente nel territorio di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma ove sono allocati, in un apposito reparto, detti detenuti - nell'aula attrezzata per la videoconferenza sita al piano terra dello stabile di via Triboniano, in cui ha sede quest'Ufficio, sempre il lunedì, secondo il calendario predisposto.

SOSTITUZIONE ALLE UDIENZE COLLEGIALI PREVISTE IN CALENDARIO

Con la copertura quasi integrale dell'organico (salvo i due ruoli vacanti, di uno dei quali è in corso la procedura di tramutamento), le scoperture riguarderanno prevalentemente impedimenti contingenti, oltre ai due ruoli assegnati alle colleghe attualmente in maternità (dott.sse Altamura e Campaiola, rispettivamente in organico all'Ufficio di sorveglianza di Roma e di Frosinone, il cui rientro dovrebbe avvenire rispettivamente entro la seconda metà del 2025 e nei primi giorni di marzo 2025).

In relazione al ruolo della dott.ssa Altamura, fino al suo rientro, si è già proceduto con assegnazione a tempo del magistrato in applicazione infradistrettuale.

In caso di rientro delle colleghe e di presenza effettiva di tutti magistrati dell'Ufficio di Roma, ai magistrati entranti e/o applicati si assegnerà un ruolo ricavato da diversa ripartizione delle assegnazioni sugli istituti di Rebibbia Femminile e Rebibbia N.C. per quanto attiene ai detenuti, e di alcune lettere dei cognomi cui è ancorata la assegnazione degli affari relativi a soggetti liberi e/o equiparati.

Considerato che ad organico completo sono previste da calendario in media 3 udienze mensili tra le monocratiche e le collegiali, non essendo possibile escludere che anche in un prossimo futuro si vengano a determinare per effetto di trasferimenti, pensionamenti, fuori ruolo, maternità, etc., nuove vacanze nell'organico dei magistrati, si deve comunque procedere alla disciplina delle sostituzioni per gli affari riguardanti soggetti detenuti e liberi sia in udienza, che non in udienza.

Per la magistratura di sorveglianza, infatti, non è prevista la possibilità di assegnazione del ruolo, neppure per gli affari più semplici, ad un giudice onorario, non potendosi a tal fine equiparare i giudici esperti, che si limitano ad integrare i collegi, salvo la residua possibilità di assegnazione delle ordinanze più semplici (art. 166 punto 5 della Circolare sulle tabelle – ved. *infra*), con i Giudici Onorari di Tribunale (G.O.T.), che possono essere assegnatari, ad es., di fascicoli a citazione diretta.

Si ritiene al riguardo, alla luce dell'estenuante situazione che si è protratta negli ultimi otto mesi del 2024, acuitasi progressivamente, di intervenire riducendo il numero delle supplenze previsto nell'arco di trenta giorni dalle precedenti tabelle (oggetto di successiva, autonoma proposta di variazione), da cinque a quattro per ciascun magistrato, sì da addivenire ad un carico sostenibile, garantendo il benessere organizzativo che è onere del dirigente.

Il rischio che si riproduca una situazione eccezionale quale quella verificatasi nel 2024, rende opportuno mantenere **il criterio già previsto nelle precedenti tabelle, riducendo però a 4 il numero massimo di udienze mensili, anziché 5 (computando complessivamente la partecipazione alle udienze sia monocratiche che collegiali, escluse in quest'ultima ipotesi le udienze 41 bis o.p., che richiedono al supplente la sola integrazione del collegio, senza la redazione di provvedimenti)**, al fine di garantire un carico di lavoro sostenibile.

Pertanto, si ritiene di mantenere inalterato il criterio che prevede che la sostituzione già fissata in calendario non sia operativa quando, per effetto delle **udienze già tenute**

dal magistrato negli ultimi trenta giorni - da computare a ritroso partendo dalla data di udienza della cui supplenza si tratta -, risulti superato il plafond massimo non più di cinque, sebbene di quattro udienze mensili. Solo il superamento di tale tetto determinerà lo scorrimento al supplente previsto in udienza omologa (ordinaria o 41 bis) immediatamente successiva, criterio che appare maggiormente equo e conforme ad un carico esigibile.

Si ritiene che la riduzione del numero complessivo di supplenze alle udienze mensili sia necessaria in considerazione del gravoso compito preliminare dello studio dei fascicoli e della redazione dei provvedimenti.

Al riguardo appare opportuno sottolineare che ogni magistrato svolge l'attività sia per il Tribunale che per l'Ufficio di appartenenza, in entrambi i casi si tratta di incombenze spesso connotate da urgenza, basti considerare che l'utenza è relativa a soggetti tutti in esecuzione pena (salvo le udienze c.d. "prefissate", ovvero a contraddittorio eventuale e relative alla declaratoria di estinzione dell'affidamento e alle istanze di riabilitazione).

La soluzione adottata, che riproduce in buona sostanza l'esperienza delle precedenti tabelle, temperando il dato quantitativo delle supplenze, sarà risolutiva rispetto alle gravi criticità che si sono verificate presso questo Ufficio a far data dall'aprile 2024, progressivamente acuitesi per effetto delle ulteriori scoperture/assenze verificatesi nel corso dell'anno.

Sul ruolo in supplenza i procedimenti demandati alla competenza del collegio continueranno ad essere fissati nel numero massimo di 14 secondo i criteri ordinari dal sostituto (criterio cronologico temperato dal criterio dell'urgenza, una volta completata l'istruttoria), che valuterà anche eventuali istanze di **sollecita fissazione/prelievo della Procura, del difensore o dell'interessato per motivi urgenti documentati**, eventualmente con il coordinamento della Presidenza, procedendo il magistrato designato per l'udienza alla definizione degli affari urgenti.

In particolare, con riferimento alle sostituzioni relative alle udienze collegiali su **ruoli vacanti o in relazione ai quali si prevede un'assenza del titolare per un periodo non inferiore a due mesi**, il sostituto tratterà tendenzialmente **10 procedimenti, di cui 8 in contraddittorio relativi a detenuti o ad affari urgenti (reclami, differimenti dell'esecuzione della pena per motivi di salute, liberatori, procedimenti ex art. 58-1quater, O.P.) e 2 de plano**, relativi a soggetti liberi selezionati in base al criterio cronologico, temperato da eventuali istanze di prelievo documentate, decidendoli e incamerandoli comunque sul proprio ruolo.

In caso di assenze contingenti, il supplente tratterà in udienza solo le urgenze (a titolo esemplificativo, reclami art. 54 astrattamente liberatori, art. 51 ter co. 2 O.P., ove si prevede un termine perentorio di 30 gg. per la decisione sulla sospensione cautelativa, istanze di sospensione obbligatoria o facoltativa dell'esecuzione in presenza di gravi motivi di salute, gravidanza, maternità o genitorialità fino ai tre anni del bambino).

I fascicoli non selezionati in base al criterio di cui sopra verranno rinviati – se possibile prima dell'udienza e in tempo utile – ad altra udienza del ruolo vacante o scoperto

prevista in calendario nei successivi 6/8 mesi, in modo da mantenere il tetto fissato in 14 procedimenti ad udienza.

Il Magistrato Vicario è esonerato dalle sostituzioni nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEL MAGISTRATO IN UDIENZA MONOCRATICA

Per la sostituzione del magistrato di sorveglianza in udienza monocratica, è indicato per ciascuna udienza un Magistrato supplente.

Nel caso in cui non fosse possibile provvedere in tal modo per assenza o impedimento del magistrato indicato come supplente, interverrà il magistrato indicato come tale per l'udienza successiva omologa, secondo i criteri già individuati a scorrimento che prevedono un tetto massimo di n. 4 udienze complessive nel termine di trenta giorni, procedendo a ritroso e partendo dalla data di udienza della cui sostituzione si tratta (ved. paragrafo relativo alle supplenze alle udienze collegiali).

Se la sostituzione all'udienza monocratica si riferisce **a ruoli vacanti o scoperti per periodi che si prevedono non inferiori ai due mesi, il sostituto tratterà tendenzialmente cinque procedimenti relativi – nell'ordine - a misure di sicurezza e/o a reclami giurisdizionali e in materia di sanzioni disciplinari ex art. 35 bis O.P., decidendoli o incamerandoli comunque sul proprio ruolo.**

I fascicoli non selezionati in base al criterio di cui sopra verranno rinviati – se possibile prima dell'udienza e in tempo utile - ad altra udienza in calendario del ruolo vacante o scoperto, in modo da mantenere il tetto fissato in cinque procedimenti.

Nella calendarizzazione delle sostituzioni saranno favoriti gli scambi, così da poter concentrare il ruolo del sostituto in capo allo stesso magistrato già impegnato in udienza.

Qualora, invece, la supplenza si rendesse necessaria per effetto d'astensione o rikusazione, l'intervento del supplente, individuato secondo il criterio che sarà di seguito indicato, sarà circoscritto al procedimento cui si riferisce l'astensione o la rikusazione e, ovviamente, sarà definito dal magistrato designato dal Presidente secondo i criteri tabellari.

Il Magistrato Vicario è esonerato dalle sostituzioni nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

COMPITI DEI MAGISTRATI DELEGATI

Riguardo al conferimento ad alcuni Magistrati di deleghe in specifici settori ai sensi dell'art. 98 circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti per il triennio 2026-2029 (non rientrando il Tribunale di sorveglianza di Roma tra gli uffici di grandi dimensioni, come individuati dall'art. 85 della medesima circolare), si rappresenta la necessità del supporto di almeno n. 2 magistrati destinatari di delega in ausilio ai complessi compiti del Dirigente del Tribunale,

considerato che il Tribunale esercita giurisdizione sull'intero Distretto e i magistrati provengono da tre diversi Uffici di Sorveglianza, Roma, Frosinone e Viterbo. Inoltre, deve ricordarsi l'esercizio della giurisdizione in via esclusiva a livello nazionale avente ad oggetto la materia dei reclami avverso il D.M. di applicazione/proroga del regime di cui all'art. 41 bis O.P., nonché con riferimento a tutte le istanze in tema di esecuzione della condanna provenienti dai collaboratori di giustizia.

Tale ambito di giurisdizione, per la estrema delicatezza della materia trattata e per gli incombenti istruttori che comporta, già palesa la complessità e la peculiarità del Tribunale di sorveglianza di Roma rispetto agli altri Uffici omologhi del territorio nazionale. I magistrati delegati collaboreranno al coordinamento della struttura dell'Ufficio per il Processo, una volta che entrerà a regime, al monitoraggio e alla valutazione dei flussi di lavoro e del *disposition time* dei diversi affari, al fine di ottimizzare i tempi di abbattimento dell'arretrato, nonché alle attività di programmazione degli obiettivi previsti.

In virtù della normativa secondaria del CSM, quale introdotta dall'ultima circolare, gli "incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai presidenti di sezione, sotto la vigenza della precedente circolare dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e nei limiti previsti dalla presente circolare, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi giudici se la durata complessiva abbia raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente circolare, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare" (art. 266 co. 2 circ. citata), ovvero un biennio, prorogabile di un ulteriore anno.

La ratio della nuova previsione tende ad evitare l'esercizio di funzioni assimilabili a quelle semidirettive per periodi indeterminati di tempo (art. 103) e in assenza di una valutazione consiliare (cfr. relazione introduttiva).

Per tale motivo in data 17 gennaio è stato indetto un interpello per la nomina di n. 2 magistrati delegati e del Magistrato Vicario, mantenendo ferma le nomine del Magrif e di un collaboratore su sua espressa richiesta, nei cui confronti non è ancora decorso il termine triennale, in considerazione della quasi integrale copertura di organico presso l'Ufficio di Roma, che suggerisce in questo momento di evitare stravolgimenti nell'assetto organizzativo.

ESONERI

Il dott. Simone Farina, la dott.ssa Natalia Carrozzo, la dott.ssa Federica Altamura hanno figli di età minore di anni tre, così come la dott.ssa Carmela Campaiola, in organico presso l'Ufficio di sorveglianza di Frosinone, mentre il dott. Andrea Pastori ha un figlio nato nel 2021 (rileva la genitorialità esercitata anche non in via esclusiva o prevalente fino al compimento del sesto anno di età del minore – art. 258 circolare consiliare in data 08.07.24).

Al riguardo, questo Presidente ha indetto una riunione con gli interessati in data 5 gennaio u.s., rappresentando quanto previsto dall'art. 262 della Circolare consiliare, che tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità prevede, a titolo esemplificativo, alla lettera d), testualmente: “negli uffici di sorveglianza l'esonero del magistrato dai colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e dagli affari di particolare urgenza”.

Per i Magistrati affetti da patologie che possono impedire loro lo svolgimento di alcune specifiche attività di ufficio o che hanno situazioni di genitorialità, a tutela del benessere psico-fisico, si prevedono, in linea di massima, riduzioni nell'assegnazione di procedimenti.

Si richiama, al riguardo, la risposta del CSM a quesito del 01.03.2023 (ved. Pratica num. 38/VV/2022).

Quesito in ordine al rapporto tra normativa di protezione della maternità e delle condizioni di salute e familiari del magistrato e strumenti di flessibilità temporanea della organizzazione interna (delibera 1 marzo 2023), in cui si è rilevato che *“La circolare in materia di applicazioni e supplenze è stata, peraltro, adottata anteriormente alla nuova circolare sulle tabelle e ciò, evidentemente, spiega l'assenza, nella prima, di un possibile richiamo alle norme sul benessere organizzativo. Ciò non impedisce, però, di pervenire, nel caso in cui si pongano a confronto le esigenze di organizzazione, di efficienza e di buon andamento dell'ufficio con le esigenze di tutela del singolo magistrato che versi in situazioni particolari di carattere personale, ad una lettura interpretativa delle disposizioni richiamate, che induce a ritenere prevalente la tutela del magistrato in maternità o che provveda alla cura di figli minori o, ancora, che abbia situazioni personali tutelate ai sensi della legge 104 del 1992, rispetto alle esigenze di funzionalità dell'ufficio. Deve ritenersi, in altri termini, che non possa applicarsi la normativa in materia di supplenze, assegnazioni e applicazioni ai magistrati che presentano esigenze “connesse alla gravidanza e alla genitorialità” o che abbiano “documentati motivi di salute” e che sono destinatari, in un'ottica più ampia di organizzazione dell'ufficio, della tutela specifica prevista dagli artt. 264, 266 (misure organizzative nel settore civile) e 267 (misure organizzative nel settore penale) della Circolare sulle tabelle ... delibera di rispondere ai quesiti di cui in premessa affermando che il dirigente dell'ufficio non può adottare strumenti di flessibilità temporanea delle assegnazioni tabellari nell'ufficio, senza il consenso del magistrato*

in maternità o che si trovi in una delle situazioni previste dalle norme sul benessere organizzativo di cui alla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/22”).

Valutate le possibili opzioni, le colleghe Altamura e Campaiola hanno optato per la riduzione di un’udienza collegiale all’anno, con la previsione di **un’attività compensativa ritenuta compatibile, individuata nella definizione di ulteriori quaranta procedimenti ciascuno a carico dei cc.dd. “liberi sospesi”, recuperati tra i fascicoli di più antica iscrizione tra le pendenze ultratriennali dell’Ufficio di appartenenza.**

Gli altri colleghi interessati si sono riservati di valutare ed eventualmente richiedere l’esonero in un momento successivo, da adottare con variazione tabellare (si allegano i relativi verbali, che danno atto della presenza dei Magistrati del Tribunale, anche a mezzo piattaforma Teams, e delle questioni affrontate).

Conseguentemente, la scrivente, dovendo adeguatamente tutelare la genitorialità, ha ritenuto di assumere il seguente provvedimento, conformemente alle richieste degli interessati, concordato anche con i restanti colleghi del Tribunale, ovvero **la riduzione di una udienza collegiale all’anno, escluse le udienze 41 bis O.P., in favore delle colleghe Altamura e Campaiola, i cui minori sono nati rispettivamente nei mesi di luglio e dicembre 2024.**

Nell’Ufficio di sorveglianza di Roma, il dott. Alessandro Giordano dal 2015 beneficia della riduzione dell’assegnazioni degli affari quale misura organizzativa a tutela del benessere psico-fisico in qualità di portatore di handicap grave ex art. 3 co. 3 legge 104/92, senza possibilità di attività compensative per l’impatto totalizzante dell’infermità sulla complessiva capacità operativa, come previsto dalle tabelle.

Le serie ripercussioni che sull’attività lavorativa determina la patologia da cui è affetto, di recente ulteriormente aggravatasi, necessitano di una significativa riduzione del numero dei procedimenti da assegnare alle udienze collegiali, quale forma unica ed esclusiva di tutela delle esigenze connesse al suo stato di salute e senza alcuna previsione di attività compensative, tutela che è già stata reiteratamente asseverata sia dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, che dal C.S.M. (da ultimo in occasione della variazione tabellare di questo Presidente del 4 aprile 2024, approvata dal Consiglio Giudiziario e dal C.S.M. all’unanimità).

Da diversi anni, infatti, per la grave patologia da cui è affetto, la Presidenza ha adottato specifiche misure organizzative, di intesa con tutti i Magistrati del Tribunale: la scelta praticabile è risultata quella volta a garantire un adeguato temperamento tra le condizioni fisiche e la complessiva gestione di tutti gli affari a lui assegnati, apparendo inadeguata ogni altra misura organizzativa.

In applicazione di criteri di flessibilità organizzativa con riferimento al *quantum* della assegnazione degli affari, apparendo insostenibile ed inadeguata, sia riguardo alle

esigenze dell'Ufficio, sia riguardo alle esigenze di tutela della salute del dott. Giordano, ogni altra misura organizzativa, si è ritenuto che, conformemente alla richiesta del dott. Giordano, la migliore soluzione fosse quella, già per quest'ultimo adottata proficuamente sin dal 2015, di una riduzione degli affari a lui assegnati.

Tale soluzione è stata approvata più volte dal C.S.M. sia in sede di approvazione della proposta tabellare che in sede di modifiche tabellari: ben quattro Presidenti del Tribunale di Sorveglianza di Roma, compresa la scrivente, hanno provveduto con articolati e motivati provvedimenti di modifica tabellare (tutti approvati da Consiglio Giudiziario e C.S.M.) a ridurre le assegnazioni dei procedimenti in alcune materie, senza disporre l'assegnazione di alcuna altra attività compensativa.

All'esito della documentazione sanitaria prodotta dal dott. Giordano (oggetto da ultimo della variazione tabellare del 4 aprile 2024), si ritiene che il solo riequilibrio del carico di lavoro in assegnazione risulta la misura organizzativa più sostenibile, avuto riguardo alla entità della patologia *de qua* ed al suo impatto totalizzante sulla complessiva capacità operativa del collega, che rende difficilmente individuabili attività compensative maggiormente compatibili con essa.

In questa sede va dunque confermata la scelta di ridurre a due le assegnazioni di procedimenti in materia di art. 41 bis O.P. ad ogni sua udienza collegiale, dei quali uno riguardante la materia dei reclami avverso il D.M. che impone o proroga il regime di cui all'art. 41bis O.P., e l'altro i reclami c.d. "generici", in materia di diritti dei detenuti sottoposti al regime differenziato (variazione tabellare di questo Presidente del 4 aprile u.s., approvata dal Consiglio Giudiziario e dal CSM all'unanimità).

Invero, la grave patologia da cui è affetto necessita di una percentuale di esonero non inferiore al 50%.

Deve confermarsi altresì la previsione che esclude dalle assegnazioni i procedimenti in materia di annullamenti con rinvio della S.C., di reclami c.d. "ordinari" e di opposizioni (nella rotazione delle assegnazioni sia l'annullamento che il reclamo del dr. Giordano vengono assegnati in aggiunta al Presidente), mentre si prevede l'assegnazione dei procedimenti ex art. 666 co. 7 c.p.p. compatibilmente con l'urgenza nel limite di uno al mese.

Malgrado la difficoltà derivanti dalle sue condizioni di salute, Il collega si è reso disponibile all'assegnazione a ciascuna udienza di n. 4 affari di competenza del Tribunale da trattare in udienza nel contraddittorio delle parti e recanti iscrizione ultratriennale/ultrabiennale, per addivenire progressivamente all'eliminazione delle pendenze patologiche più risalenti del suo ruolo, proseguendo con quelle con numero SIUS più risalente e non pendenti in istruttoria davanti ad altro magistrato.

Tale misura appare essere la più idonea a contemperare le esigenze di tutela dello stato di salute del dott. Giordano con quelle dell'Ufficio, avuto riguardo alla peculiarità dell'Ufficio/Tribunale di Sorveglianza di Roma e delle specifiche esigenze del dott. Giordano, così come descritte nel provvedimento di modifica tabellare citato del Presidente Bellet in data 23.9.2015 con conseguente valutazione *“del grave handicap (rilevante patologia alla vista), ex art. 3 co.3 L.104/92, che per sua natura ha incidenze negative sulla attività lavorativaimpedisce una prolungata concentrazione nella lettura, rallentando in misura rilevante lo studio e, dunque, la gestione delle singole pratiche...” “...situazione che impone di dimensionare, nel rispetto di quanto previsto nel par .45/6 della circolare consiliare in materia tabellare e dei principi fissati nella L.104/92, il carico di lavoro del dott. Giordano in misura da renderlo compatibile con le sue condizioni di salute e la sua concreta capacità operativa...”*

IL MODELLO DELLE CANCELLERIE – IL MODELLO DELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE

La particolare specializzazione che caratterizza le funzioni della sorveglianza e il modello organizzativo preferibile sarebbe di certo quello che prevede un rapporto diretto tra personale amministrativo e giudice, con l'istituzione della “cancelleria del giudice”, soluzione adottata da questo Tribunale fino al 2022, venuta meno a seguito di alcuni rilievi formulati in sede ispettiva e relativi sostanzialmente al ritardo nelle iscrizioni, nonché a causa della grave carenza di organico del personale amministrativo, che ha ormai una percentuale di scopertura prossima al 40%, tale da non consentire più l'assegnazione di unità di personale amministrativo in rapporto diretto con i singoli magistrati quale ‘supporto’ alla preparazione dei provvedimenti, al monitoraggio dei ruoli ed all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici.

Indubbiamente la precedente soluzione, venuta meno già nella previsione tabellare 2020/2022, realizzava ad avviso della scrivente e di tutti i magistrati dell'Ufficio l'obiettivo di “adeguata funzionalità” previsto nella Circolare, nel senso che la diretta collaborazione tra il personale amministrativo ed i singoli magistrati consente al singolo magistrato e al suo staff maggior controllo dello stato del ruolo, diversamente dalla realizzazione di cancellerie centralizzate distinte per materia, ubicate peraltro logisticamente anche a distanza dai singoli magistrati.

Evidente che tale ultima soluzione non consente, fino al momento della consegna del fascicolo al magistrato, il controllo diretto da parte del giudice, tanto più che spesso non è possibile risalire ad un referente fisico esattamente individuato, salvi i Direttori delle Cancellerie dell'Ufficio e del Tribunale.

Per superare le criticità accennate, si valuterà in prosieguo, di concerto con i colleghi e all'esito di uno studio di fattibilità, la possibilità di procedere all'adozione di soluzioni idonee, concordate anche con la Dirigenza amministrativa.

CRITERI DI SOSTITUZIONE IN RELAZIONE ALLA TRATTAZIONE DI AFFARI NON IN UDIENZA CONCERNENTI SOGGETTI DETENUTI IN CARCERE, A FRONTE DI IMPEDIMENTI O DI ASSENZE DI DURATA NON SUPERIORE A 15 GIORNI.

Fermo restando il criterio che è stato fissato con riguardo alle supplenze che si rendessero necessarie per la celebrazione delle udienze, per gli affari riguardanti soggetti detenuti in carcere, il magistrato interessato da un impedimento anche del tutto temporaneo, ovvero assente per periodi non superiori a giorni quindici, sarà sostituito da altro magistrato che si occupa del medesimo Istituto di pena (prospetto "C").

Tale criterio non può ovviamente operare in relazione ad affari provenienti da Istituti sui quali un solo Magistrato esercita la vigilanza, quali quello di Latina.

Con riferimento al carcere di Rebibbia femminile, non apparendo possibile gravare della sostituzione del collega titolare delle lettere C/Z il Presidente, la previsione più ragionevole in un'ottica di perequazione appare quella di assegnare la sostituzione alla dott.ssa Salvio -, gravata pro-quota (50%) di un solo istituto penitenziario, Regina Coeli, ove risultano ristretti al 31.12.2024 complessivamente 206 detenuti definitivi, pari a circa 103 per magistrato, stante la suddivisione in lettere.

Con riferimento poi, agli istituti di Velletri, Civitavecchia, Regina Coeli, Casa reclusione Rebibbia, Terza Casa Circondariale Rebibbia, la previsione più ragionevole, considerato che ciascuno di detti Istituti è affidato alla vigilanza di due magistrati, appare quella di prevedere la sostituzione reciproca dei due Magistrati che esercitano pro-quota la vigilanza sugli Istituti, con ciò confermandosi il precedente progetto tabellare, come modificato con la variazione tabellare di questo Presidente del 31 gennaio 2025, all'esito degli interpelli del 7 e 22 gennaio uu.ss.

Si riporta il prospetto delle presenze dei detenuti, indagati/imputati o definitivi all'interno dei diversi istituti di pena dei circondari di Roma, Velletri, Civitavecchia e Latina.

Regione: LAZIO

Provveditorato: Roma

ISTITUTO	TIPO	CAPIENZA			DETENUTI PRESENTI			POSIZIONE GIURIDICA											
		REGOLAMENTARE (*)						IMPUTATI			CONDANNATI			INTERNATI			DA IMPOSTARE		
		D	U	Tot	D	U	Tot	D	U	Tot	D	U	Tot	D	U	Tot	D	U	Tot
CASSINO	CC	0	200	200	0	209	209	0	61	61	0	147	147	0	1	1	0	0	0
CIVITAVECCHIA G. PASSERINI	CR	0	144	144	0	84	84	0	0	0	0	84	84	0	0	0	0	0	0
CIVITAVECCHIA N.C.	CC	24	333	357	35	511	546	21	179	200	14	332	346	0	0	0	0	0	0
FROSINONE G. PAGLIEI	CC	0	517	517	0	577	577	0	97	97	0	480	480	0	0	0	0	0	0
LATINA	CC	28	49	77	35	94	129	19	77	96	16	17	33	0	0	0	0	0	0
PALIANO	CR	13	140	153	5	61	66	0	6	6	5	55	60	0	0	0	0	0	0
RIETI N.C.	CC	0	295	295	0	521	521	0	77	77	0	444	444	0	0	0	0	0	0
ROMA G. STEFANINI REBIBBIA FEMMI	CCF	272	0	272	378	0	378	80	0	80	298	0	298	0	0	0	0	0	0
ROMA R. CINOTTI REBIBBIA N.C.1	CC	0	1.170	1.170	0	1.548	1.548	0	297	297	0	1.251	1.251	0	0	0	0	0	0
ROMA REBIBBIA TERZA CASA	CC	0	172	172	0	83	83	0	0	0	0	83	83	0	0	0	0	0	0
ROMA REBIBBIA	CR	0	445	445	0	284	284	0	4	4	0	280	280	0	0	0	0	0	0
ROMA REGINA COELI	CC	0	628	628	0	1.051	1.051	0	841	841	0	206	206	0	3	3	0	1	1
VELLETRI	CC	0	412	412	0	484	484	0	166	166	0	317	317	0	0	0	0	1	1
VITERBO N. IZZO	CC	0	440	440	0	705	705	0	148	148	0	557	557	0	0	0	0	0	0
Totale regione	15	337	4.945	5.282	453	6.212	6.665	120	1.953	2.073	333	4.253	4.586	0	4	4	0	2	2

Fonte: DAP - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria generale - Sezione Statistica

(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

Quanto ai Magistrati che si occupano dell'Istituto di Rebibbia N.C., in considerazione delle dimensioni (trattasi dell'istituto con maggior numero di presenze nel Distretto) è possibile la individuazione di coppie di Magistrati all'interno delle quali far ancora una volta operare il criterio della reciproca sostituzione, collegando a due a due i Magistrati, secondo lo schema che segue:

- 1) Stefanelli-Gallo
- 2) Foresta-Coltellacci
- 3) Carrozzo-Pastori (quest'ultimo applicato d'ufficio sul ruolo tabellare)

Per quanto attiene al ruolo della dott.ssa Gallo, che oltre a una parte di Rebibbia NC esercita da sola la vigilanza sulla CC di Latina, non si ravvisano motivi per disattendere il criterio di un abbinamento fisso del suo ruolo con quello di altro magistrato avente la vigilanza pro quota su Rebibbia, ricomprendendosi dunque anche la C.C. Latina, considerata la sostanziale perequazione delle assegnazioni ripartite tra tutti i magistrati assegnati su Rebibbia N.C.

E' chiaro che in ogni caso di sostituzione la cognizione del sostituto è circoscritta agli affari di pertinenza del Magistrato sostituito, così come individuati nel prospetto "A". In caso di assenza o impedimento anche del sostituto, potrà provvedere altro magistrato che ha la vigilanza sul medesimo istituto.

Sulla base di quanto sopra indicato, la reciproca sostituzione è prevista:

- 1) fra i magistrati investiti della vigilanza pro quota sul carcere di Regina Coeli
- 2) fra i magistrati investiti della vigilanza pro quota sul carcere di Velletri;
- 3) fra i magistrati investiti della vigilanza pro quota sul carcere di Civitavecchia;
- 4) fra i Magistrati investiti della vigilanza pro quota sulla Casa di Reclusione di Rebibbia e sulla Terza Casa di Rebibbia;
- 5) fra i Magistrati che esercitano la vigilanza sull'istituto di Rebibbia N.C., abbinati a coppia come sopra.

La dott.ssa Salvio è altresì incaricata della sostituzione del dott. Farina sulla CC Rebibbia femminile in caso di assenza del collega per un periodo non superiore a quindici giorni.

In caso di contemporanea assenza del dr. Giordano, per non gravare la dott.ssa Salvio di tre ruoli, la sostituzione del dr. Farina viene affidata a rotazione e alternativamente, per un periodo massimo di quindici giorni, ai due magistrati di Velletri, iniziando dal più giovane, intendendosi così gravare di una ulteriore sostituzione rispetto a quella già prevista in abbinamento i due giudici che hanno la vigilanza sul carcere di Velletri (che ha un numero complessivo di detenuti definitivi al 31.12.2024 di 317, ovvero circa 160 detenuti pro capite, a fronte dei 200/210 degli altri colleghi (come da prospetto fonte DAP).

Il prospetto che segue, denominato prospetto "C", individua il supplente per ciascun Magistrato nei casi in esame e secondo i criteri che sono stati sopra indicati.

Il Magistrato Vicario è esonerato dalle sostituzioni nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

PROSPETTO C

ISTITUTO PENITENZIARIO	MAGISTRATO	SUPPLENTE
Casa circondariale Regina Coeli Roma	GIORDANO SALVIO	SALVIO GIORDANO
Casa circondariale Rebibbia N.C. Roma	STEFANELLI GALLO FORESTA COLTELLACCI CARROZZO PASTORI	GALLO STEFANELLI COLTELLACCI FORESTA PASTORI CARROZZO
Casa circondariale Rebibbia femminile Roma	FINITI FARINA	FARINA SALVIO ⁵
Casa di reclusione Rebibbia Roma	DI LAURO CAPPELLI	CAPPELLI DI LAURO
Casa circondariale Rebibbia - 3 ^a casa	DI LAURO	CAPPELLI

⁵ In caso di assenza del dott. Farina interverrà in sostituzione per un periodo massimo di 15 gg la dott.ssa Salvio. In caso di assenza concomitante del dott. Giordano, il ruolo sarà coperto dai magistrati individuati a rotazione, partendo da quello con minore anzianità di ruolo, che hanno la vigilanza sull'istituto di Velletri.

Roma	CAPPELLI	DI LAURO
Casa circondariale Latina	GALLO	STEFANELLI
Casa circondariale e casa reclusione Civitavecchia	PRIGNANI CIRCELLI	CIRCELLI PRIGNANI
Casa circondariale Velletri	MIRAGLIA ALTAMURA	ALTAMURA MIRAGLIA

Criteri di sostituzione in relazione ad affari monocratici da trattare non in udienza e relativi a soggetti detenuti in carcere pendenti su ruolo vacante/assente dopo la prima sostituzione effettuata secondo i criteri di cui al paragrafo che precede

Qualora l'assenza riguardi posti vacanti, fino alla copertura del posto in oggetto, o comunque si tratti di assenza che si protrae oltre i 15 gg, si farà riferimento al prospetto "D" riportato di seguito (dopo il ricorso al prospetto "C" per i primi 15 giorni di assenza/vacanza) ed al meccanismo predisposto in correlazione ad esso, avendo come riferimento la posizione del magistrato che occupava il posto vacante (in caso di assenza come da prospetto "D" il sostituto dovrà essere individuato nel magistrato che segue in ordine di anzianità la posizione del magistrato che occupava il posto vacante).

PROSPETTO "D"

N.	COGNOME	NOME	Dm
1	STEFANELLI	VITTORIA	08/06/1987
2	CAPPELLI	PAOLA	07/06/1989
3	SALVIO	ANGELA	01/08/1991
4	MIRAGLIA	LUIGI	01/10/1991
5	GIORDANO	ALESSANDRO	03/12/1991
6	CIRCELLI	LEONARDO	23/12/1997
7	DI LAURO	MASSIMO	23/12/1997
8	COLTELLACCI	ANNA RITA	28/07/1998
9	GALLO	CHIARA	12/07/1999
10	PRIGNANI	ROSSELLA	05/08/2010
11	FARINA	SIMONE	02/05/2013

12	PANARIELLO ⁶	MARILENA	20/02/2014
13	PASTORI	ANDREA	20/02/2014
14	FORESTA	CARMELA	20/02/2024
15	CARROZZO	NATALIA	18/01/2016
16	ALTAMURA	FEDERICA	07/02/2018

Al prospetto “D” si farà altresì riferimento anche in relazione agli altri magistrati, quando il prospetto “C” non possa in concreto operare per assenza o impedimento ascrivibile a qualunque ragione del Magistrato in esso indicato come supplente (es: in caso di contemporanea assenza delle dott.sse Stefanelli e Gallo, il sostituto sarà la dott.ssa Cappelli; in caso di contemporanea assenza dei dott. Cappelli e Di Lauro, il sostituto sarà la dott.ssa Salvio, e così via, facendo riferimento al giudice con maggiore anzianità di servizio della coppia e al collega che lo segue in ordine di ruolo nel prospetto “D”).

Allorché il supplente intervenga per l’adozione di provvedimenti urgenti resi necessari da contingente impedimento del Magistrato assegnatario del procedimento, resterà ferma la titolarità in capo a quest’ultimo dello stesso procedimento fino a sua definizione, qualora la decisione adottata in via d’urgenza non valga a definirlo, secondo i criteri meglio specificati in prosieguo.

Il Magistrato Vicario è esonerato dalla sostituzione nel caso in cui operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest’ultimo.

CRITERI DI SOSTITUZIONE IN RELAZIONE ALLA TRATTAZIONE DI AFFARI DA TRATTARE NON IN UDIENZA CONCERNENTI SOGGETTI IN STATO DI LIBERTÀ O ASSIMILATI E A FRONTE DI IMPEDIMENTO/ASSENZA DI DURATA NON SUPERIORE A 15 GIORNI.

Il collegamento che è stato operato nel prospetto “C” di ciascun Magistrato ad un altro, per le sostituzioni a fronte di impedimento/assenza di un Magistrato non superiore a 15 gg., può essere utilizzato anche per le sostituzioni per la trattazione di procedimenti che riguardino soggetti liberi o assimilati.

Quanto a tali procedimenti, saranno di pertinenza del supplente quelli ordinariamente destinati al Magistrato sostituito secondo le previsioni del prospetto “B”.

Vale anche qui la disciplina integrativa prevista nel paragrafo precedente che si ripete di seguito.

Qualora l’impedimento o l’assenza riguardi posti vacanti, fino alla copertura del relativo posto, si farà riferimento al prospetto “D” (elaborato per assenze fino a 15 giorni) ed al meccanismo predisposto in correlazione ad esso, partendo dal Magistrato che occupava il posto vacante.

⁶ che ha preso temporaneamente possesso dell’Ufficio. all’esito di applicazione infradistrettuale

Al prospetto “D” si farà altresì riferimento quando il prospetto “C” non possa in concreto operare per assenza o impedimento ascrivibile a qualunque ragione, del Magistrato in esso indicato come supplente.

Allorché il supplente intervenga per l’adozione di provvedimenti urgenti resi necessari da contingente impedimento del Magistrato assegnatario del procedimento, resterà ferma la titolarità in capo a quest’ultimo del procedimento, fino alla sua definizione qualora la decisione adottata in via d’urgenza non valga a definirlo.

Il Magistrato Vicario è esonerato dalle sostituzioni nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest’ultimo.

CRITERI DI SOSTITUZIONE IN RELAZIONE ALLA TRATTAZIONE DI AFFARI NON IN UDIENZA RIGUARDANTI SIA SOGGETTI DETENUTI SIA SOGGETTI IN STATO DI LIBERTÀ E A FRONTE DI ASSENZE DI DURATA SUPERIORE A 15 GIORNI.

Ferme sempre restando le previsioni del calendario delle udienze quanto alle sostituzioni da assicurarsi in ciascuna di esse, per le supplenze da attivarsi in relazione ad ogni altra attività ed a fronte di assenze di durata superiore a quindici giorni, si farà riferimento per la individuazione del sostituto ad un elenco in cui i diversi Magistrati - esclusi il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, il Magistrato che lo sostituisce - vengono inseriti secondo l’anzianità nel ruolo (prospetto “D”).

La previsione che si formula è quella per cui, una volta trascorsi i primi 15 giorni d’assenza, durante i quali la supplenza sarà comunque svolta dal Magistrato individuato secondo i criteri fissati nel prospetto “C”, il Magistrato assente sarà sostituito da quello che immediatamente lo segue in elenco in ordine di anzianità per un periodo di 15 giorni, maturato il quale interverrà in supplenza per identico periodo il Magistrato che ulteriormente segue in ordine di anzianità e così di seguito per l’intera durata della assenza.

Per quanto, poi, concerne il Magistrato più giovane, si prevede che la prima sostituzione successiva a quella regolata dal prospetto “C” sarà assicurata dal Magistrato più anziano per i primi 15 giorni, per poi attivarsi il medesimo meccanismo che è stato sopra delineato.

Nel prospetto denominato prospetto “D”, viene riportato l’elenco dei Magistrati secondo ordine di anzianità di ruolo, cui si farà riferimento ai fini delle sostituzioni di cui trattasi.

In ordine a tutte le assegnazioni dei fascicoli sui ruoli vacanti per affari da trattare non in udienza, dovendosi individuare un criterio obiettivo e predeterminato, si richiama la circolare di questo Presidente in data 07 maggio 2024, riportata di seguito:

Il Presidente,

ritenuta la necessità di individuare un criterio obiettivo e predeterminato per l'individuazione del magistrato incaricato di provvedere sulle istanze monocratiche relative a ruoli vacanti;

rilevato che, trattandosi sia di richieste di autorizzazioni su E.M.A. già iscritti, sia di istanze di misure alternative in via provvisoria di nuova iscrizione, appare preferibile rifarsi non già alla data di iscrizione del procedimento al SIUS da parte delle Cancellerie, sebbene **alla data di pervenimento dell'istanza a mezzo pec o a mezzo deposito in cancelleria;**

rilevato che per quanto attiene alle istanze **inoltrate via pec, ove pervenute oltre l'orario di apertura delle cancellerie (ore 13:00) debbono intendersi depositate per quanto attiene all'Ufficio nel giorno immediatamente successivo – non festivo –, nell'orario di riapertura,** laddove per il mittente, in caso di scadenza, deve intendersi tempestivo il deposito via pec effettuato entro le ore 24 del giorno di inoltrato;

PQM

dispone che al fine di individuare il magistrato incaricato di provvedere su istanze monocratiche relative a ruoli vacanti il personale di Cancelleria faccia riferimento ai criteri sopra esplicitati, ovvero alla data di pervenimento dell'istanza in cancelleria secondo le distinzioni indicate in parte motiva.

Si dirami.

Il Presidente



Criterio ulteriormente precisato all'esito della riunione del 27 maggio tenutasi tra tutti i magistrati dell'ufficio e oggetto della variazione tabellare del 28 maggio 2024, già approvata dal Consiglio Giudiziario e dal CSM.

Testualmente si riporta la parte di interesse:

“Con riguardo ai criteri di sostituzione per la trattazione di affari monocratici non in udienza di magistrati assenti, relativamente alle istanze di liberazione anticipata, permessi premio, permessi gravi motivi, legge 199/2010, legge Simeone e differimento pena, anche ai sensi dell'art. 47 ter co. I ter O.P., dispone che il magistrato primo assegnatario, individuato in virtù dei criteri specificati nel decreto del 7 maggio u.s., procederà all'istruttoria secondo i criteri di cui al protocollo allegato - già da tempo adottato presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma -, eventualmente integrandolo con ulteriori richieste, e provvederà alla definizione ove l'istruttoria venga completata durante il periodo in cui ricopre la supplenza sul ruolo vacante. Analogo criterio verrà seguito per i fascicoli già pendenti in istruttoria all'atto dell'assenza del magistrato titolare del ruolo divenuto vacante.

Ove risultino evidenti profili di inammissibilità o di rigetto per carenza delle condizioni, il magistrato provvederà tempestivamente.

In caso i tempi dell'istruttoria risultino più lunghi, provvederà alla definizione il magistrato in turno di supplenza sul ruolo vacante il giorno in cui si completerà l'istruttoria. Nel caso tale magistrato, cui perviene il fascicolo con l'istruttoria completa, ritenga necessario delegare ulteriori accertamenti, rimarrà comunque

designato fino alla definizione dell'istanza. Il presente provvedimento vale anche per le istanze ancora in istruttoria".

Il Magistrato Vicario è esonerato dalle sostituzioni nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

CRITERI DI SOSTITUZIONE IN CASO DI ASTENSIONE O RICUSAZIONE

In caso d'astensione o riconsunzione dei magistrati dell'Ufficio di Roma, sia per quanto attiene agli affari collegiali che a quelli monocratici, sia relativi a soggetti detenuti che liberi o ad essi equiparati, l'individuazione del sostituto avverrà sulla base dell'ordine di ruolo, secondo il prospetto "D", nel caso di affari collegiali, salendo nell'ordine di anzianità, scendendo invece ove si tratti di affari monocratici.

Anche in questo caso il Magistrato Vicario è esonerato dalle sostituzioni nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

RUOLO DEGLI ESPERTI COMPONENTI IL COLLEGIO DI SORVEGLIANZA

Per quanto riguarda gli **Esperti** componenti privati, essi sono chiamati a comporre i collegi secondo l'ordine meglio specificato nel calendario (**All. n. 13**), avendo cura, ove possibile, di individuare un professionista medico ed uno psicologo, compatibilmente con il fatto che gli psicologi sono in numero superiore rispetto agli altri professionisti; viene altresì indicato il sostituto per ogni udienza.

Risulta pertanto soddisfatto il criterio della precostituzione dei collegi anche riguardo ai componenti privati.

Non si ritiene di attribuire ai componenti Esperti affari di competenza del Tribunale (artt. 166 punto 5 Circ.), se non per gli aspetti più propriamente attinenti alla loro specializzazione: nel caso appaia evidente la necessità di uno studio del fascicolo preliminarmente alla camera di consiglio, sarà cura del magistrato relatore contattare il componente esperto e trasmettergli con congruo anticipo rispetto alla data di udienza gli atti rilevanti in copia, che riguardano più specificamente le particolari attitudini e la preparazione professionale del singolo Esperto.

In ipotesi di astensione o riconsunzione di un esperto componente il collegio, si provvede automaticamente alla sostituzione con l'esperto previsto quale supplente nel calendario delle udienze.

In ipotesi di concomitante astensione o riconsunzione di un esperto e di assenza o impedimento di altro esperto componente il collegio, l'ulteriore sostituzione viene effettuata con l'esperto previsto quale supplente nell'udienza immediatamente successiva.

SUPPLENZE ED APPLICAZIONI

Criterio generale: in relazione all'Ufficio di sorveglianza di Roma, in caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei magistrati dell'Ufficio, la supplenza è assicurata dal magistrato abbinato secondo i prospetti denominati "A", "B", "C" e "D", che variano a seconda che si tratti di affari relativi a soggetti in detenzione o liberi, e di affari trattati in udienza o non in udienza. Ove il prospetto faccia riferimento a magistrato il cui ruolo risulta vacante, si procederà adottando l'ordine di cui al prospetto "D" delle tabelle, ove non si tratti di soggetti ristretti in istituto di pena, ivi compresi i soggetti liberi con richiesta di internamento o misura di sicurezza non ancora eseguita o disposta, e dunque equiparabili ai soggetti liberi.

Per le sostituzioni riguardanti gli affari del Collegio il calendario prevede sempre un supplente, con il criterio temperato di non più di quattro udienze mensili al mese (esclusa dal conteggio l'udienza ex art. 41 bis O.P.), Il sostituto verrà individuato in caso risulti superato il plafond massimo nel supplente previsto all'udienza omologa immediatamente successiva che non abbia già superato il tetto massimo di udienze, procedendo a scorrimento a ritroso.

Criterio sussidiario. Quando non è possibile la supplenza secondo il criterio generale (prospetti "A", "B", "C" e "D"), si provvede mediante applicazione del magistrato individuato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 70-bis, 2° comma, lett. c) O.P.

Il Presidente dispone le applicazioni sentiti i magistrati interessati, valutate comparativamente le esigenze degli uffici *a quo* e *ad quem* e tenendo conto dei seguenti criteri: a) carico di lavoro (criterio prevalente); b) titolarità di legge 104/92; c) anzianità (criterio residuale)

ASTENSIONE, RICUSAZIONE, IMPEDIMENTO

Regola: in caso di astensione, ricusazione o impedimento, il magistrato sarà sempre sostituito da un altro magistrato appartenente al medesimo Ufficio, conformemente al criterio indicato al punto che precede.

MAGISTRATO VICARIO

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 99 Circ. in data 17 febbraio 2025 si è proceduto alla nomina del Magistrato Vicario del Tribunale di sorveglianza che, indipendentemente dalle ipotesi di astensione e ricusazione e dalla presidenza dei collegi, è destinato a presiedere l'ufficio solo in caso di assenza, impedimento o mancanza del Presidente. Se la mancanza, l'assenza o l'impedimento del Dirigente si presume relativo ad un periodo di durata superiore ai sei mesi, al Vicario spetterà un esonero pari alla metà di quello previsto per i Dirigenti.

MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L'INFORMATICA.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 205 Circ. in materia di magistrati di riferimento per l'informatica, laddove si fa obbligo di indicare nell'assegnazione tabellare il nominativo del referente per l'informatica dei singoli uffici, vengono indicati i nominativi dei magistrati di riferimento per il Tribunale e Ufficio di sorveglianza di Roma, la dott.ssa Chiara Gallo, e per gli Uffici di sorveglianza di Viterbo e Frosinone (i due giudici con minore anzianità di ruolo (dott.sse Falcone e Campaiola).

Non è previsto alcun esonero dal lavoro giudiziario in ragione della concreta situazione degli uffici e della loro dimensione, che non richiedono particolare impegno, né al riguardo è stata avanzata alcuna richiesta in tal senso dagli interessati.

CALENDARIO DELLE UDIENZE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Le udienze del Tribunale di Sorveglianza sono programmate, per i restanti mesi dell'anno in corso, secondo l'allegato calendario (**All. n. 13**).

Tale calendario è organizzato secondo i seguenti criteri:

- 1) quattro udienze settimanali (*martedì, mercoledì, giovedì e venerdì*), anche in contemporanea (il giovedì e il venerdì siedono di norma sia il collegio ordinario che il collegio per i reclami ex art. 41 bis);
- 2) un modulo orario articolato su diverse fasce: alle ore 09:30 i procedimenti a carico dei soggetti detenuti in carcere e/o domiciliati presso il S.C.P.; alle ore 11:00 i procedimenti a carico di soggetti non detenuti in carcere assegnati al Presidente del Collegio; alle ore 12:00 i procedimenti a carico di soggetti non detenuti assegnati al giudice a latere; alle ore 13:00 i procedimenti relativi a soggetti agli arresti domiciliari o in misura alternativa alla detenzione
- 3) ogni magistrato partecipa mediamente, in veste di *relatore*, a due/tre udienze mensili con intervalli tendenti il più possibile a garantire tempi adeguati per lo studio preliminare del fascicolo e la tempestiva redazione dei provvedimenti
- 4) la cadenza delle udienze è tale da garantire in alcuni periodi la presenza dei sei giorni liberi da destinare alle esigenze della formazione decentrata, come previsto all'art. 194 Circ., ovvero per l'accoglimento di domande di ferie in periodo non feriale, in modo da garantire sempre la funzionalità dell'Ufficio;
- 5) per la composizione dei ruoli di udienza i magistrati seguono tendenzialmente un criterio cronologico in base all'iscrizione del procedimento, assicurando in ogni caso la precedenza nella trattazione ai detenuti (con ulteriore preferenza ai detenuti che abbiano un fine pena ravvicinato) o ai soggetti agli arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 c.p.p.
- 6) il Presidente procede alle assegnazioni dei procedimenti provenienti da annullamento della S.C., o aventi ad oggetto reclamo, sospensione/revoca delle misure, impugnazione ed opposizione, sì da garantire il rispetto dei termini perentori, fissando all'uopo anche un congruo numero di udienze in periodo cuscinetto/feriale;

- 7) **il collegio è presieduto dal Presidente per un numero di dodici udienze per anno solare annue, laddove i magistrati tengono mediamente 19 udienze collegiali ogni anno solare; negli altri casi il collegio è presieduto dal Magistrato componente del collegio che abbia conseguito la più elevata valutazione di professionalità o dal più anziano in ruolo tra quelli con pari valutazione di professionalità (art. 200 co. 3 Circ.);**
- 8) la composizione dei collegi, prevista dal calendario delle udienze, è predisposta altresì in aderenza al criterio che favorisce la circolarità nella conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali, non essendo previsti collegi fissi, con possibilità che il Presidente presieda anche collegi con a latere un giudice anziano normalmente designato a funzioni presidenziali.

PERIODO FERIALE

Nel periodo feriale si prevedono dei sostituti per ciascuna udienza ove vengono trattati soltanto i procedimenti indifferibili e non soggetti a sospensione. Viene anno per anno stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 36 Circ., un periodo cd 'cuscinetto' di 10 gg. antecedenti il periodo di sospensione feriale (dal 21 al 31 luglio) e di 5 gg. successivi (dal 1° al 5 settembre).

Nel mese di agosto le udienze sono di norma due, salvo esigenze di natura eccezionale, mentre vengono previste una udienza nella terza decade di luglio e una nella prima decade di settembre, sì da garantire sempre le urgenze, anche nei periodi cc.dd. "cuscinetto".

I magistrati sostituti vengono indicati previa opportuna turnazione anno per anno in relazione alle varie disponibilità offerte da ciascuno e considerata la partecipazione garantita l'anno precedente nel periodo feriale e nel periodo c.d. "cuscinetto".

BENESSERE ORGANIZZATIVO

Per quanto attiene alle modalità attraverso le quali assicurare il benessere fisico e psichico dei magistrati (art. 259 Circ.) il Dirigente vigila, attraverso la predisposizione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale, affinché siano mantenuti obiettivi di efficacia, produttività e qualità da parte di tutti i magistrati dell'Ufficio, anche attraverso il loro costante coinvolgimento nelle scelte organizzative che incidono sulle attività lavorative. Allo scopo sono indette di norma, salvo evenienze straordinarie, almeno dieci riunioni nel corso dell'anno solare tra tutti i magistrati durante le quali, oltre al confronto sugli indirizzi giurisprudenziali sui temi di maggior interesse, allo studio delle novità legislative e all'esame degli annullamenti da parte della Corte di cassazione delle ordinanze collegiali, i magistrati possono proporre soluzioni organizzative e di innovazione e sono messe a disposizione degli stessi tutte le informazioni pertinenti il loro lavoro (statistiche, risultati raggiunti, indirizzi, suggerimenti da parte del personale di cancelleria).

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO

Criteri di distribuzione degli affari presso l'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo **(Circondario del Tribunale di Viterbo)**

Sono assegnati all'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo in ordine di anzianità nel ruolo organico i seguenti magistrati:

dr.ssa Albertina CARPITELLA

dr.ssa Maria Raffaella FALCONE

Dirigenza: alla **dott.sa Albertina CARPITELLA** è attribuita, quale magistrato più anziano in ruolo, la dirigenza dell'ufficio di sorveglianza.

La dott.ssa Albertina Carpitella attende alle funzioni di coordinamento dell'attività giudiziaria dell'Ufficio di sorveglianza di Viterbo ed alle incombenze relative all'organizzazione amministrativa di esso, comprese quelle afferenti alla gestione delle relative risorse umane e materiali.

Il Magistrato coordinatore provvede alla predisposizione del calendario delle udienze monocratiche, che saranno tenute nel giorno di giovedì, indica, con proprio provvedimento, sentito il responsabile della cancelleria, i criteri di organizzazione amministrativa del proprio Ufficio e adotta ogni conseguente provvedimento, tenuto conto delle risorse umane e materiali disponibili, perseguendo l'obiettivo di migliorare e rendere più efficace l'attività amministrativa a supporto di quella giurisdizionale.

Magistrato di riferimento per l'informatica: **dott.ssa Maria Raffaella Falcone** (non si prevede alcuna riduzione del lavoro ordinario in ragione della concreta situazione dell'ufficio e della sua dimensione)

Criteri di sostituzione presso l'Ufficio di Sorveglianza: in caso di **astensione, rikusazione o impedimento** i due magistrati dell'Ufficio si sostituiscono alternativamente.

Nel caso di impossibilità per assenza, vacanza del ruolo ovvero per incompatibilità, interverrà a rotazione il magistrato del Tribunale immediatamente più giovane.

RIPARTIZIONE DEI PROCEDIMENTI MONOCRATICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO

La dott.ssa Albertina Carpitella e la dott.ssa Maria Raffaella Falcone eserciteranno l'attività di vigilanza sui due istituti di pena ubicati nella circoscrizione territoriale del detto Ufficio, ferma restando la ripartizione dei procedimenti relativi ai soggetti

detenuti in ciascuno di tali istituti secondo il seguente criterio oggettivo: la dott.ssa Carpitella tratterà i procedimenti riguardanti soggetti nati in anni pari, mentre la dott.ssa Falcone quelli relativi a soggetti nati in anni dispari, sia che riguardino soggetti detenuti in carcere, sia che si riferiscano a soggetti liberi o assimilati.

RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI COLLEGIALI DI PRIMA ISTANZA RIFERIBILI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELL'UFFICIO DI VITERBO

Gli affari in parola saranno suddivisi fra la dott.ssa Carpitella e la dott.ssa Falcone secondo il criterio legato all'anno di nascita della parte già fissato per gli affari a cognizione monocratica, sia che riguardino soggetti detenuti in carcere, sia che si riferiscano a soggetti liberi o assimilati.

UDIENZE MONOCRATICHE PRESSO L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO

La dott.ssa Carpitella e la dott.ssa Falcone terranno ciascuno un'udienza mensile nella giornata di giovedì, secondo apposito calendario che sarà predisposto a cura della dott.ssa Carpitella.

CRITERI DI SOSTITUZIONE NELLE UDIENZE MONOCRATICHE E NEGLI AFFARI A COGNIZIONE MONOCRATICA DI CIASCUNO DEI DUE MAGISTRATI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO NEI CASI DI ASSENZA, IMPEDIMENTO, PUR TEMPORANEO E CONTINGENTE, ASTENSIONE O RICUSAZIONE

Fatta salva la specifica disciplina delle supplenze nelle udienze e nelle camere di consiglio fissate innanzi al Tribunale, i due magistrati si sostituiranno reciprocamente. Per le attività dell'udienza collegiale, la sostituzione sarà assicurata dal magistrato togato che figura quale supplente nelle singole udienze del relativo calendario o, qualora ciò non fosse possibile, dal Magistrato togato indicato come supplente per l'udienza omogenea (ordinaria o ex art. 41 *bis* O.P.) immediatamente successiva, secondo il meccanismo a rotazione e nel rispetto del tetto massimo (4 udienze esclusa la supplenza ad udienze 41 *bis* O.P.) già previsto per l'Ufficio di Roma.

Rimane escluso dalla supplenza, il Presidente Vicario nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

In caso di astensione/ricusazione, ove si configurasse al riguardo una situazione d'impossibilità per procedere alla reciproca sostituzione, si farà ricorso alla supplenza ad opera di un Magistrato dell'Ufficio di Roma, secondo il meccanismo che si avvale dell'elenco di cui al prospetto "D1", da scorrersi dall'alto verso il basso, considerato il giudice immediatamente meno anziano di ruolo rispetto al magistrato da sostituire.

Prospetto “D1”

N.	COGNOME	NOME	Dm
1	STEFANELLI	VITTORIA	08/06/1987
2	CARPITELLA	ALBERTINA	25/02/1989
3	CAPPELLI	PAOLA	07/06/1989
4	SALVIO	ANGELA	01/08/1991
5	MIRAGLIA	LUIGI	01/10/1991
6	GIORDANO	ALESSANDRO	03/12/1991
7	ASTOLFI	PAOLA	03/12/1991
8	CIRCELLI	LEONARDO	23/12/1997
9	DI LAURO	MASSIMO	23/12/1997
10	FALCONE	MARIA RAFFAELLA	28/07/1998
11	COLTELLACCI	ANNA RITA	28/07/1998
12	GALLO	CHIARA	12/07/1999
13	PRIGNANI	ROSSELLA	05/08/2010
14	FARINA	SIMONE	02/05/2013
15	PANARIELLO	MARILENA	20/02/2014
16	PASTORI	ANDREA	20/02/2014
17	FORESTA	CARMELA	20/02/2024
18	CARROZZO	NATALIA	18/01/2016
19	ALTAMURA	FEDERICA	07/02/2018
20	CAMPAIOLA	CARMELA	07/02/2018

SUPPLENZE A FRONTE D'IMPEDIMENTO O ASSENZE SUPERIORI A 30 GIORNI

La sostituzione sarà assicurata reciprocamente dai Magistrati della sede di Viterbo. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento superiore a 30 giorni, per ragioni improvvise e quindi non programmabili, la sostituzione sarà assicurata dai Magistrati della sede di Roma - con esclusione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente Vicario -, ciascuno dei quali interverrà per periodi di 15 giorni, previo provvedimento di applicazione del Presidente del Tribunale, con piena responsabilità, durante la supplenza, dell'intera gestione della struttura di Viterbo e degli affari sia monocratici sia collegiali, ovviamente riferibili alla relativa circoscrizione territoriale.

Per la durata della supplenza presso l'Ufficio di Viterbo, il Magistrato supplente della sede di Roma assicurerà il proprio ordinario impegno d'udienza in sede sia collegiale sia monocratica secondo le previsioni di calendario, mentre, per il resto, nella gestione dell'attività di sua consueta pertinenza, sarà sostituito da altro collega dell'Ufficio di Roma.

La individuazione di tale altro sostituto avverrà secondo le previsioni del prospetto “C”; sarà escluso dalla sostituzione il Magistrato Vicario nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

PERIODO FERIALE

Con riferimento al congedo ordinario per ferie estive, i Magistrati dell'Ufficio di Viterbo, al fine di potere fruire di un congruo periodo feriale potranno, per breve periodo, anche godere contemporaneamente di congedo; in tale caso, presso l'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo sarà applicato, ai sensi dell'art. 70 bis lett. c) O.P., un Magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma, che risulti in servizio nel periodo specifico, individuato partendo da quello immediatamente meno anziano in ruolo rispetto al collega più giovane dei due magistrati.

L'applicazione di un Magistrato di Sorveglianza dell'Ufficio di Roma potrà avvenire in relazione ad uno solo degli Uffici periferici di Frosinone e Viterbo e non contemporaneamente in relazione ad entrambi.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FROSINONE

(Circondario dei Tribunali di Frosinone e Cassino)

L'organico dei Magistrati in servizio presso l'Ufficio è composto da due Magistrati: dott.ssa Paola Astolfi e dott.ssa Carmela Campaiola.

La dott.ssa Astolfi attende alle funzioni di coordinamento dell'attività giudiziaria dell'Ufficio di sorveglianza di Frosinone ed alle incombenze relative all'organizzazione amministrativa di esso, comprese quelle afferenti alla gestione delle relative risorse umane e materiali.

Il Magistrato coordinatore provvede alla predisposizione del calendario delle udienze monocratiche, che saranno tenute nel giorno di lunedì, indica, con proprio provvedimento, sentito il responsabile della cancelleria, i criteri di organizzazione amministrativa del proprio Ufficio e adotta ogni conseguente provvedimento, tenuto conto delle risorse umane e materiali disponibili, perseguendo l'obiettivo di migliorare e rendere più efficace l'attività amministrativa a supporto di quella giurisdizionale.

La dott.ssa Astolfi e la dott.ssa Campaiola eserciteranno l'attività di vigilanza sui tre Istituti di pena ubicati nella circoscrizione territoriale del detto Ufficio, ferma restando la ripartizione dei procedimenti relativi ai soggetti detenuti in ciascuno di tali istituti secondo il seguente criterio oggettivo: la dott.ssa Astolfi tratterà i procedimenti riguardanti soggetti nati in anni pari, mentre la dott.ssa Campaiola quelli relativi a soggetti nati in anni dispari.

RIPARTIZIONE DEI PROCEDIMENTI MONOCRATICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FROSINONE

La dott.ssa Astolfi tratterà i procedimenti riguardanti soggetti nati in anni pari, mentre la dott.ssa Campaiola quelli relativi a soggetti nati in anni dispari, sia che riguardino soggetti detenuti in carcere, sia che si riferiscano a soggetti liberi o assimilati.

RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI COLLEGIALI DI PRIMA ISTANZA RIFERIBILI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELL'UFFICIO DI FROSINONE

Gli affari in parola saranno suddivisi fra la dott.ssa Astolfi e la dott.ssa Campaiola secondo il criterio legato all'anno di nascita della parte già fissato per gli affari a cognizione monocratica, sia che riguardino soggetti detenuti in carcere, sia che si riferiscano a soggetti liberi o assimilati.

UDIENZE MONOCRATICHE PRESSO L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FROSINONE

La dott.ssa Astolfi e la dott.ssa Campaiola terranno ognuna un'udienza mensile nella giornata di lunedì, secondo apposito calendario che sarà predisposto a cura della dott.ssa Astolfi.

CRITERI DI SOSTITUZIONE NELLE UDIENZE MONOCRATICHE E NEGLI AFFARI A COGNIZIONE MONOCRATICA DI CIASCUNO DEI DUE MAGISTRATI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FROSINONE NEI CASI DI ASSENZA, IMPEDIMENTO, PUR TEMPORANEO E CONTINGENTE, ASTENSIONE O RICUSAZIONE.

Fatta salva la specifica disciplina delle supplenze nelle udienze e nelle camere di consiglio fissate innanzi al Tribunale, i due magistrati si sostituiranno reciprocamente. Per le attività dell'udienza collegiale, la sostituzione sarà assicurata dal magistrato togato che figura quale supplente nelle singole udienze del relativo calendario o, qualora ciò non fosse possibile, dal Magistrato togato indicato come supplente per l'udienza omogenea (ordinaria o ex art. 41 *bis* O.P.) immediatamente successiva, secondo il meccanismo a rotazione e nel rispetto del tetto massimo (4 udienze esclusa la supplenza ad udienze 41 bis O.P.) già previsto per l'Ufficio di Roma.

Rimane escluso dalla supplenza, il Presidente Vicario nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

In caso di astensione/ricusazione, ove si configurasse al riguardo una situazione d'impossibilità per procedere alla reciproca sostituzione, si farà ricorso alla supplenza ad opera di un Magistrato dell'Ufficio di Roma, secondo il meccanismo che si avvale dell'elenco di cui al prospetto "D1", da scorrersi dall'alto verso il basso, considerato il giudice immediatamente meno anziano di ruolo rispetto al magistrato da sostituire. Solo qualora la reciproca sostituzione non possa operare per impedimenti improvvisi e non programmabili, interverrà in supplenza, previo provvedimento di applicazione del Presidente del Tribunale, un Magistrato dell'Ufficio di Roma.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DI CIASCUNO DEI DUE MAGISTRATI DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FROSINONE NEGLI AFFARI COLLEGIALI DI RISPETTIVA ASSEGNAZIONE NEI CASI DI ASSENZA, IMPEDIMENTO, ASTENSIONE O RICUSAZIONE

Per le attività dell'udienza collegiale, la sostituzione sarà assicurata dal magistrato togato che figura quale supplente nelle singole udienze del relativo calendario o, qualora ciò non fosse possibile, dal magistrato togato indicato come supplente per l'udienza omogenea (ordinaria o ex art. 41 *bis* O.P.) immediatamente successiva, secondo il meccanismo a rotazione e nel rispetto del tetto massimo (4 udienze esclusa la supplenza ad udienze 41 bis O.P.) già prevista per l'Ufficio di Roma.

Rimane escluso dalla supplenza, il Presidente Vicario nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

In caso di astensione/ricusazione, ove si configurasse al riguardo una situazione d'impossibilità per procedere alla reciproca sostituzione, si farà ricorso alla supplenza ad opera di un Magistrato dell'Ufficio di Roma, secondo il meccanismo che si avvale dell'elenco di cui al prospetto "D1" completo di tutti i magistrati del Tribunale, escluso il Presidente e il Vicario in caso lo sostituisca, da scorrersi dal basso verso l'alto, considerato il giudice immediatamente più giovane di ruolo rispetto al magistrato da sostituire.

Prospetto D1 completo di tutti i nominativi dei magistrati del tribunale

N.	COGNOME	NOME	dm
1	STEFANELLI	VITTORIA	08/06/1987
2	CARPITELLA	ALBERTINA	25/02/1989
3	CAPPELLI	PAOLA	07/06/1989
4	SALVIO	ANGELA	01/08/1991
5	MIRAGLIA	LUIGI	01/10/1991
6	GIORDANO	ALESSANDRO	03/12/1991
7	ASTOLFI	PAOLA	03/12/1991
8	CIRCELLI	LEONARDO	23/12/1997
9	DI LAURO	MASSIMO	23/12/1997
10	FALCONE	MARIA RAFFAELLA	28/07/1998
11	COLTELLACCI	ANNA RITA	28/07/1998
12	GALLO	CHIARA	12/07/1999
13	PRIGNANI	ROSSELLA	05/08/2010
14	FARINA	SIMONE	02/05/2013
15	PANARIELLO ⁷	MARILENA	20/02/2014
16	PASTORI	ANDREA	20/02/2014
17	FORESTA	CARMELA	20/02/2014
18	CARROZZO	NATALIA	18/01/2016
19	ALTAMURA	FEDERICA	07/02/2018
20	CAMPAIOLA	CARMELA	07/02/2018

⁷ Applicazione infradistrettuale

SUPPLENZE A FRONTE D'IMPEDIMENTI O ASSENZE SUPERIORI A 30 GIORNI

La sostituzione sarà assicurata reciprocamente dai Magistrati della sede di Frosinone. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento superiore a 30 giorni, per ragioni improvvise e quindi non programmabili, la sostituzione sarà assicurata dai Magistrati della sede di Roma - con esclusione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Magistrato Vicario -, ciascuno dei quali interverrà per periodi di 15 giorni, previo provvedimento di applicazione da parte del Presidente del Tribunale, con piena responsabilità, durante la supplenza, dell'intera gestione della struttura di Frosinone e degli affari sia monocratici sia collegiali, ovviamente riferibili alla relativa circoscrizione territoriale.

Si farà riferimento all'elenco di cui al prospetto "D", che sarà scorso dal basso verso l'alto.

Per la durata della supplenza presso l'Ufficio di Frosinone, il Magistrato supplente della sede di Roma assicurerà il proprio ordinario impegno d'udienza in sede sia collegiale sia monocratica secondo le previsioni di calendario, mentre, per il resto, nella gestione dell'attività di sua consueta pertinenza, sarà sostituito da altro collega dell'Ufficio di Roma.

La individuazione di tale altro sostituto avverrà secondo le previsioni del prospetto "C"; sarà escluso dalla sostituzione il Presidente Vicario nel caso in cui già operi la sostituzione del Presidente per impedimento o assenza di quest'ultimo.

PERIODO FERIALE

Con riferimento al congedo ordinario per ferie estive, i magistrati dell'Ufficio di Frosinone, al fine di potere fruire di un congruo periodo feriale potranno, per breve periodo, anche godere contemporaneamente di congedo; in tale caso, presso l'Ufficio di Sorveglianza di Frosinone sarà applicato, ai sensi dell'art. 70 bis lett. c O.P., un Magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma, che risulti in servizio nel periodo specifico, individuato secondo prospetto "D," partendo dal collega immediatamente più anziano in ruolo rispetto al collega più giovane dei due magistrati.

L'applicazione di un Magistrato di Sorveglianza dell'Ufficio di Roma potrà avvenire in relazione ad uno solo degli Uffici periferici di Frosinone e Viterbo e non contemporaneamente in relazione ad entrambi.

A norma degli artt. 7 bis, co. 2.1 O.G. e 25 della Circolare consiliare sulle tabelle, la presente proposta deve essere dichiarata immediatamente esecutiva nelle parti relative alla diversa assegnazione dei magistrati alle posizioni tabellari, restando invariata la consistenza numerica.

A norma dell'art. 40 c. 1 lett. b) della circolare citata, si dichiara l'immediata esecutività anche della nomina dei due Magistrati delegati dott.sse Carmela Foresta e Natalia Carrozzo, ricorrendo la necessità e l'urgenza di provvedere in considerazione delle esigenze di servizio;

Roma, 25 febbraio 2025

Il Presidente del Tribunale

dott.ssa Marina Finiti

